

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

705° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 MARZO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri.....	»	26
4 ^a - Difesa	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	35
7 ^a - Istruzione.....	»	39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
11 ^a - Lavoro.....	»	54
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	107

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	110
Mafia	»	112
Riforma amministrativa	»	117

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	120
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	122
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	134

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	135
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Si prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore STANISCIA, dopo aver sottolineato che, ancora una volta, non partecipa ai lavori delle Commissioni riunite nessun rappresentante del Governo, propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 ed invita la Presidenza a fare il punto della situazione, con particolare riferimento alla possibilità di proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore SARTO fa presente che i senatori verdi sono favorevoli alla sede deliberante.

Il senatore TONIOLLI ribadisce l'avviso contrario del Gruppo Forza Italia alla proposta di proseguire in sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea come la Casa delle Libertà, nell'oporsi alla proposta di riassegnazione del disegno di legge in sede delibe-

rante, non abbia inteso in alcun modo ostacolarne l'*iter* in sede referente. Anzi, se almeno oggi fosse presente un rappresentante del Governo, si potrebbe probabilmente concludere l'esame del provvedimento in sede referente anche se, per altro verso, non si può non tener conto del fatto che la fine della legislatura è ormai prossima.

Il presidente GIOVANELLI, nel sottolineare come l'assenza del rappresentante del Governo non sia in alcun modo ostativa rispetto alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge, osserva che non vi sono ragioni formali per sospendere l'*iter* del provvedimento. Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Ad avviso del senatore LORENZI occorre prendere atto delle perplessità esistenti non solo all'interno della maggioranza, ma anche nella compagine governativa, perplessità testimoniate dall'assenza di un rappresentante del Governo nelle ultime sedute delle Commissioni riunite. Non si può pertanto non concludere che non sembra esservi la volontà politica di condurre in porto l'esame del disegno di legge.

Il senatore MAGGI sottolinea come non sia, con tutta evidenza, l'opposizione ad ostacolare la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge, bensì, innanzitutto, il Governo, il quale da qualche seduta non invia alcun proprio rappresentante, il che appare ancor più grave se si tiene conto del fatto che sono stati anche presentati due ordini del giorno sui quali sarebbe necessario acquisire il punto di vista dell'Esecutivo.

Ad avviso del senatore BRIGNONE le numerose proposte emendative presentate testimoniano l'intento dell'opposizione di dare il proprio costruttivo contributo in vista del miglioramento del disegno di legge. Quel che desta perplessità è invece l'atteggiamento del Governo il quale, nelle ultime sedute delle Commissioni riunite, non ha assicurato la presenza di un proprio rappresentante. Ad ogni modo, il Gruppo Lega Forza Nord Padania non può concordare sulla proposta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, tenuto anche conto dell'atteggiamento dei relatori sull'emendamento 2.1 (nuovo testo), al quale la sua parte politica annette grandissima importanza.

Il senatore VELTRI richiama alla realtà delle posizioni politiche: se il Polo ha negato il trasferimento alla sede deliberante lo ha fatto per una propria valutazione di merito contraria al provvedimento e non può addossare responsabilità al Governo o alla maggioranza. Del resto, l'assenza dei rappresentanti del Governo alla seduta non è in alcun modo preclusiva per il proseguimento dell'*iter* e comunque il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo conferma il suo favore per il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore RIZZI rileva che il Governo si è ben diversamente impegnato quando ha voluto veramente ottenere l'approvazione di un provve-

dimento. I Gruppi del Polo non sono contrari alla sede deliberante per ragioni di ostruzionismo, ma per assicurare a questo importante provvedimento la pubblicità del dibattito in Assemblea.

Dopo che il senatore LORENZI ha fatto presente che il Gruppo Democrazia europea è favorevole al trasferimento alla sede deliberante, si passa all'articolo 3.

Il senatore SARTO illustra gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 3.1, che si connette a un ordine del giorno da lui predisposto.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.7.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 3.2 e illustra l'emendamento 3.3, del quale sottolinea l'importanza.

Il relatore STANISCIÀ si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.4, ricordando che nel dibattito in sede ristretta il Governo si era detto contrario a tale proposta. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.5 e 3.6; contrario al 3.8, al 3.3 (che potrebbe semmai trovare collocazione in seno all'articolo 5) e 3.7.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.4, 3.1 (che assorbe il 3.5) e 3.6.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.8, poiché investe un problema che sarà risolto in sede di articolo 2.

Il senatore BRIGNONE dichiara di non ritirare l'emendamento 3.3, poiché è importante definire le priorità fin da questo articolo.

Il relatore PAPPALARDO sottolinea i problemi interpretativi suscitati dall'emendamento e ne prospetta una riformulazione.

Il senatore SARTO segnala il pericolo di incentivare troppo gli interventi di sicurezza antisismica, che suscitano delicatissimi problemi quando vengono effettuati negli edifici vincolati.

Infine l'emendamento 3.3 viene posto ai voti, risultando approvato.

Sulla opportunità di una diversa formulazione dell'emendamento 3.7 intervengono il presidente GIOVANELLI e i senatori MANFREDI, BRIGNONE e SARTO.

Infine il presidente GIOVANELLI, ricordando che la 7^a Commissione e la 13^a Commissione devono tenere le rispettive sedute, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4851**Art. 3.****3.4**

SARTO, BORTOLOTTO, CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «restauro e risanamento» con le seguenti: «manutenzione, restauro e risanamento».

3.1

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ripristino e recupero di antichi siti ed insediamenti nonché di tratti originari di antichi tracciati che qualificano e valorizzano l'ambiente».

3.5

SARTO, BORTOLOTTO, CORTIANA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ripristino e recupero» inserire le seguenti: «di antichi siti ed insediamenti, nonché».

3.6

MANFREDI, RIZZI, ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «qualificano e valorizzano» con le seguenti: «qualifichino o valorizzino».

3.2

BRIGNONE, COLLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in edifici di pregio architettonico o di carattere storico, finalizzati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività funzionale» con la seguente: «finalizzati».

3.8

MANFREDI, RIZZI, ASCIUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di carattere storico» inserire le seguenti: «anche privati».

3.3

BRIGNONE, COLLA

Al comma 2, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «assumono carattere prioritario qualora siano».

3.7

MANFREDI, RIZZI, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla realizzazione o all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi e alla normativa antisismica» con le seguenti: «alla sicurezza statica tesi all'ottenimento del relativo certificato di collaudo o all'adeguamento dei sistemi alle normative antincendi, antisismica e antintrusione».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

650^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROTELLI chiede al Presidente di precisare il programma dei lavori per la settimana in corso.

Il presidente VILLONE risponde individuando, tra gli argomenti all'ordine del giorno, quelli che hanno una sicura priorità: anzitutto il disegno di legge costituzionale n. 4809-B (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e, inoltre, gli atti del Governo sui quali è richiesto il parere della Commissione, nonché i disegni di legge assegnati in sede deliberante. A tale ultimo proposito informa la Commissione che oltre al disegno di legge n. 5010, del quale è già iniziata la discussione, sono assegnati in sede deliberante anche i disegni di legge n. 5022, recante disposizioni concernenti il segreto professionale degli assistenti sociali, e il disegno di legge n. 5028, che dispone sul potenziamento degli organici dei vigili del fuoco, entrambi già approvati dalla Camera dei deputati. Al riguardo propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione sin dalla seduta successiva.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(4809-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contente ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa. Approvato, in prima deliberazione, dal Senato. Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il relatore CABRAS ricorda che il testo è all'esame della Commissione per la seconda deliberazione del Senato e rammenta che in sede di prima deliberazione la stessa Commissione non concluse l'esame in sede referente, cosicché l'Assemblea del Senato discusse il testo già approvato dalla Camera senza una preventiva relazione. Il disegno di legge ha i suoi punti qualificanti nel rovesciamento sistematico delle potestà legislative delle regioni e dello Stato, individuando quelle statali, quelle di natura concorrente e riservando ogni altra materia alla potestà esclusiva delle regioni. Altro elemento qualificante è la conferma delle attuali autonomie differenziate, mentre un ulteriore carattere del testo si rinviene nella materia finanziaria, in particolare con il fondo perequativo diretto ad assicurare la coesione territoriale. In proposito ricorda la discussione svolta anche in Senato sul mancato riferimento esplicito al Mezzogiorno, che tuttavia appare positivamente superato in un contesto di integrazione europea e in ragione della possibilità di estendere gli interventi diretti a garantire la coesione territoriale anche ad aree diverse da quelle considerate tradizionalmente meno sviluppate. Una innovazione significativa riguarda il sistema dei controlli, sia nei confronti delle regioni, sia nei confronti degli enti locali, con l'abolizione del visto del Governo sugli atti regionali e la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale. Si tratta in sostanza di un progetto di riforma completo nel suo insieme, anche se non compiuto in ragione della persistente necessità di risolvere i problemi attinenti alla forma di Governo e al bicameralismo. In ogni caso, il testo in esame è il prodotto coerente del lavoro già svolto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, del quale propone conclusivamente l'approvazione definitiva.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PASTORE esprime il disappunto per il voto della Camera dei deputati a stretta maggioranza su un tema così rilevante di revisione costituzionale e ricorda che già in sede di prima deliberazione il Senato, o più precisamente la maggioranza parlamentare al Senato, decise di non modificare il testo della Camera, in modo che gli articoli in esame

sono il prodotto, in sostanza, di una decisione esclusivamente monocamerale. È dunque un procedimento di revisione assolutamente abnorme, ispirato a ragioni squisitamente politiche e privo di una motivazione adeguata di politica istituzionale.

Il senatore PELLEGRINO considera una deformazione della realtà l'accusa, rivolta alla maggioranza parlamentare, di voler imporre una legge di revisione costituzionale esclusivamente con la forza dei numeri: ricorda, infatti, che la grande parte delle forze politiche, fin dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, avevano convenuto sulla necessità di assicurare un'adeguata copertura costituzionale al processo di trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali realizzato attraverso la legislazione ordinaria. Il testo ricevuto dal Senato in prima deliberazione già teneva conto, in larga parte, di quegli indirizzi manifestati nella Commissione per le riforme e ripresi nel dibattito svolto dinanzi all'Assemblea della Camera dei deputati sui testi prodotti da quella stessa Commissione. Il disegno di legge tiene conto anche di indicazioni importanti che provenivano dai Gruppi dell'opposizione e non vi è, dunque, una ragione politica di imposizione del testo, ma solo una ragione di natura istituzionale, che persiste anche dopo la decisione delle forze politiche di opposizione di non partecipare più al processo di riforma costituzionale. D'altra parte, vi è sempre la possibilità del *referendum* confermativo, mentre le carenze e i difetti del testo in esame avrebbero potuto essere risolti con una partecipazione corresponsabile dell'opposizione, che purtroppo non vi è stata, e che non può essere comunque imputata alla maggioranza parlamentare.

Il senatore ELIA, in qualità di Presidente del Comitato costituito nell'ambito della citata Commissione per le riforme costituzionali, competente in materia, rivendica la continuità tra i testi prodotti all'epoca e poi valorosamente difesi dal relatore, senatore D'Onofrio, dinanzi all'Assemblea della Camera dei deputati e il testo attualmente in esame. La decisione di approvare la riforma è dunque un atto dovuto, un atto di necessità, ispirato a ragioni squisitamente istituzionali, che si riferiscono anche alle molteplici questioni di legittimità costituzionale già sollevate nei riguardi di quella legislazione ordinaria di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali, che può essere salvaguardata e garantita solo da un'adeguata copertura costituzionale. Non sorprende, a suo avviso, l'atteggiamento assunto dalla Lega Nord, che non partecipò se non in forma strumentale ai lavori della Commissione per le riforme costituzionali, quanto piuttosto l'attuale orientamento di Forza Italia, di Alleanza nazionale e del Centro cristiano democratico, che allora respinsero gli emendamenti presentati dalla stessa Lega Nord ai testi prodotti dalla Commissione per le riforme. Ricorda che il testo discusso all'epoca era certamente meno favorevole all'autonomia regionale di quello attuale, che reca principi di ampliamento delle competenze regionali e, su un punto decisivo, una specifica prescrizione di competenza regionale sicuramente inno-

vativa, in quanto si riferisce alla materia dell'istruzione, che allora invece veniva sottratta alla competenza regionale in ragione di una interpretazione restrittiva dell'articolo 33. Quella in discussione è dunque una revisione costituzionale di grande importanza, che registra il consenso significativo delle regioni e delle rappresentanze degli enti locali, anche quando i titolari di relativi organi esponentiali appartengono a partiti della Casa delle libertà. Quanto alle obiezioni rivolte al riferimento, contenuto nel testo, agli obblighi internazionali, a suo avviso si tratta di critiche non fondate in quanto il processo di integrazione comunitaria e internazionale è ormai consolidato e riguarda sia lo Stato sia le regioni, mentre resta fermo, e va ribadito, il tradizionale principio «*pacta sunt servanda*» già ricavabile dall'articolo 10 della Costituzione. Il richiamo agli obblighi internazionali, pertanto, avvalorata e conferma il processo in atto nell'intero ordinamento e giustifica a maggior ragione la scelta di concludere il ciclo di riforma avviato nel corso della Legislatura, che conferisce più certezza e coerenza all'ordinamento stesso.

Il senatore STIFFONI ritiene che il solo elemento di coerenza al principio di autonomia e a un'ispirazione di segno federalista nel testo in esame sia contenuto nell'articolo 2, riguardante le regioni a statuto speciale e le province autonome, che peraltro sono già nell'ordinamento vigente. Quanto al resto, nulla di quanto è contenuto nel testo si può presentare come una operazione di carattere federalista ed egli ribadisce che la Lega Nord ha un'idea molto diversa da quella desumibile dagli articoli in esame sulle competenze esclusivamente statali e le competenze delle regioni e degli enti locali. In particolare, nell'articolo 3 vi sono alcuni elementi contraddittori, se si pensa ad esempio che in Friuli-Venezia Giulia vi sono 360 chilometri di confine non presidiati, con un flusso di immigrazione clandestina continuo e cospicuo. Quanto alla legislazione concorrente, le regioni possono intervenire solo sulla base di leggi statali e non è pertanto possibile, ad esempio, una sanità regionale effettivamente autonoma. In merito alla competenza legislativa generale delle regioni, di ordine residuale, che la maggioranza parlamentare vorrebbe utilizzare quale segno distintivo dell'autonomia regionale, obietta che in realtà nel contesto in esame essa avrebbe un oggetto inesistente, data l'ampiezza e la profondità delle competenze legislative statali e di quelle regionali di natura concorrente. In merito all'articolo 127, pur riconoscendo che non vi sarebbe più la figura del Commissario di Governo, tuttavia osserva che l'autonomia regionale resterà costretta dai ricorsi statali e da prevedibili decisioni centraliste della Corte costituzionale. Quanto al potere impositivo, l'autonomia tributaria sarebbe fatalmente ridotta alle esigenze di finanziamento di quei servizi che lo Stato non riesce a garantire, in primo luogo quelli attinenti alla sicurezza dei cittadini.

Il senatore SCHIFANI osserva che il testo in esame è stato elaborato esclusivamente dalla Camera dei deputati, ricorda che esso pervenne in Senato, per la prima deliberazione, già compiuto ai fini della elaborazione

parlamentare, così che né l'opposizione ha potuto contribuire minimamente a correggerlo, né gli stessi senatori di maggioranza hanno potuto svolgere un ruolo attivo a tal fine. Si tratta, dunque, di un precedente di duplice gravità, anzitutto perché si intende modificare la Costituzione con una maggioranza appena sufficiente e inoltre perché, come già ricordato, il testo è il prodotto di uno solo dei rami del Parlamento. Uno dei principali motivi di opposizione, d'altra parte, è l'assenza nel testo in esame di quel principio di sussidiarietà che in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali fu adottato con formula molto innovativa, ma successivamente abbandonata: si trattava, in sostanza, di affermare positivamente la priorità dei soggetti privati rispetto all'intervento pubblico. Tutto ciò non compare più nel testo attuale e anche il cosiddetto rovesciamento di competenze legislative nell'articolo 117 non è altro che pura declamazione perché le competenze regionali sono effettivamente scarse e residuali.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulle presunte coerenze e incoerenze evocate nel corso del dibattito: egli ricorda che la Costituzione non viene modificata da un organo eletto con un sistema elettorale di carattere proporzionale, ma seguendo il procedimento ordinario di revisione e con decisioni assunte da organi composti sulla base di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario. Di conseguenza sia i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia l'attuale procedura di revisione costituzionale si sono realizzate e si realizzano in una condizione formale e sostanziale nella quale si distinguono una maggioranza e una minoranza parlamentare, formatesi sulla base di quel principio elettorale. Ne deriva inevitabilmente che anche le decisioni, più volte richiamate, assunte dalla Commissione per le riforme costituzionali, in realtà furono subite dalla minoranza parlamentare, in ragione dei rapporti di forza, e non si può dunque valutare la questione sotto il profilo della coerenza o della incoerenza rispetto agli indirizzi manifestati allora. In ogni caso, nella incertezza su una possibile, futura assemblea costituente, egli contesta a quanti sono stati in maggioranza nel corso della XIII Legislatura il diritto di pretendere la formazione di un organo costituente eletto in ragione proporzionale per la legislatura successiva, considerato che nella legislatura che si avvia alla conclusione le operazioni di revisione costituzionale sono state realizzate a maggioranza. D'altra parte egli ritiene che le maggioranze prescritte dalla Costituzione per la revisione costituzionale sono esattamente quelle definite dall'articolo 138 e trova stravaganti le teorie che invocano speciali maggioranze o quelle che ipotizzano maggioranze qualificate, non previste da norme positive, in ragione di un sistema elettorale non proporzionale. Nel preannunciare il suo voto negativo sul disegno di legge, egli intende rivolgere un ringraziamento a quanti invece lo approveranno accogliendo proposte ben diverse da quelle sostenute in origine dagli stessi sostenitori del testo in esame e conformi invece ad alcune proposte da lui stesso formulate all'inizio della legislatura. In particolare richiama l'attenzione sul testo dell'ar-

articolo 114 e su quello dell'articolo 119 e ricorda la sua tesi, più volte affermata, secondo la quale la pari ordinazione tra enti locali, regioni e Stato ha un postulato necessario nella necessità di rifondare l'assetto dei comuni, di superare l'attuale assetto provinciale e di ridefinire l'assetto delle regioni, che in larga parte non sono affatto enti territoriali regionali, ma poco più che provincie. La sua critica al disegno di legge non è rivolta a ciò che in esso manca o è carente, come ad esempio la Camera delle regioni o l'integrazione della Corte costituzionale con membri di provenienza regionale, ma piuttosto a quello che si trova nel testo, nella confusione tra potere statutario e altri poteri, nell'impropria qualificazione di Roma capitale, e nell'arretramento complessivo delle autonomie territoriali rispetto alla Costituzione vigente. In particolare, in tema di potestà legislative, sono enumerati elenchi assai singolari, perché ad esempio l'immigrazione, in quanto connessa alla materia del lavoro sarebbe relativa alla potestà concorrente, in quanto tale sarebbe di esclusiva competenza statale, con ciò ritenendosi probabilmente che si tratti in quest'ultimo caso esclusivamente di immigrazione clandestina. Quanto alla legislazione concorrente, ricorda l'esperienza maturata in proposito, nella quale prevalgono di gran lunga non già le leggi statali di principio ma quelle a contenuto immediatamente precettivo e, talvolta, di minuzioso dettaglio. In conclusione, si tratta di un'opera di revisione costituzionale che rende il sistema senz'altro più centralistico.

Il senatore PERA si sofferma sulle materie riservate alla legislazione statale esclusiva concernenti la giustizia e critica le relative formulazioni, nelle quali, a suo avviso, si manifesta una sostanziale incertezza, una complessiva ambiguità e anche la possibile rivelazione in concreto di vistose lacune. In particolare, egli non trova pertinenti i riferimenti alla giurisdizione e alle norme processuali e considera singolare la mancanza di ogni considerazione dell'ordinamento giudiziario, mentre non ritiene appropriato riferirsi all'ordinamento civile e penale e ricorda che, proprio in tema di ordinamento giudiziario, vi è invece una specifica disposizione transitoria della Costituzione, rimasta inattuata. Altra carenza evidente è quella di un riferimento adeguato ai giudici di pace, laddove vi sono già alcuni casi di competenza legislativa propria di enti territoriali ad autonomia differenziata: la lacuna è particolarmente grave perché si tratta di un livello di giurisdizione assai importante per i cittadini. Quanto all'ordinamento penitenziario, esso è completamente ignorato nel testo in esame, mentre le regioni avrebbero un interesse diretto ad intervenire in materia, in ragione dell'insediamento territoriale degli istituti di pena e della popolazione detenuta.

Il senatore PELLICINI riconosce l'importanza del progetto di revisione costituzionale, a prescindere da un giudizio sulla qualità di testo, che per parte sua è senz'altro negativo: il provvedimento, infatti, introduce implicitamente il principio federale e ciò corrisponde a un problema reale, di cui tutte le forze politiche, compresa quella da cui proviene egli stesso,

hanno dovuto prendere atto in ragione dell'azione svolta dalla Lega nord. D'altra parte, non è affatto positiva l'approvazione di un simile disegno di legge di revisione costituzionale nel momento finale della legislatura, con una accelerazione ingiustificata e una evidente prova di forza politica fondata in realtà su alcune declamazioni iperboliche di principi già contenuti nella Costituzione vigente. Il testo in esame, infatti, elude il problema più importante, quello consistente nella necessità di conciliare lo Stato nazionale e unitario nel contesto europeo e il principio federale. L'approvazione del disegno di legge, dunque, sarebbe un errore grave e un precedente di cui non si potrà non tenere conto in futuro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PARERE RESO DALLA COMMISSIONE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Il senatore Lino DIANA ricorda che sul provvedimento in titolo il Governo aveva assunto l'impegno, dinanzi al Senato, diretto ad escludere da tale intervento normativo le IPAB che operano nel settore scolastico: non sembra, allo stato, che vi sia stata una corrispondenza di adempimenti a quell'impegno formalmente assunto dal Governo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità alle determinazioni assunte all'inizio della seduta, il PRESIDENTE dispone che l'ordine del giorno delle sedute successive sia integrato per la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge n. 5022, concernente il segreto professionale degli assistenti sociali, e n. 5028, recante interventi di potenziamento degli organici dei vigili del fuoco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

718^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Bellillo e il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia stato oggetto di un esame attento e approfondito nel corso della prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento, evidenziando poi la rilevante importanza delle problematiche ad esso sottese.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno significativamente alterato la sostanza delle previsioni contenute nell'articolato in discussione e hanno inteso soprattutto riorganizzare sistematicamente i contenuti del disegno di legge, in particolare con la collocazione nel codice civile e nel codice di procedura civile delle disposizioni relative al contenuto degli ordini di protezione e al procedimento per la loro adozione in sede civile.

Si sofferma, quindi, più specificamente, sulla formulazione dell'articolo 342-*bis* del codice civile come introdotto dall'articolo 2, osservando come la modifica introdotta dalla Camera subordini l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di ordini di protezione alla circostanza che il giudice non ravvisi nei fatti sottoposti alla sua cognizione gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio. Si tratta di una previsione che, a suo avviso, potrebbe comportare problemi sul piano applicativo e che però non costituisce un profilo problematico tale da giustificare un'eventuale modifica sul punto del disegno di legge in titolo. Perplexità su-

scita anche il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 342-ter come introdotto dall'articolo 2. Infatti, la lettera di tale previsione sembra implicare sempre e comunque l'obbligo per il giudice di ordinare – con il decreto di cui all'articolo 342-bis – la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare. È peraltro sua opinione che tale disposizione vada interpretata alla luce della formulazione del citato articolo 342-bis, il quale stabilisce che il giudice «può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter». Questa interpretazione sistematica dovrebbe consentire quindi di lasciare al giudice stesso un margine di discrezionalità sufficiente per consentirgli di valutare, caso per caso, se adottare o no ciascuna delle misure di cui al predetto articolo 342-ter.

Dopo aver brevemente richiamato l'attenzione sull'articolo 736-bis del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 3, conclude il suo intervento rilevando come gli aspetti positivi del disegno di legge n. 2675-B debbano considerarsi prevalenti e raccomandando un'approvazione senza modifiche dello stesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione.

(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. – *Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4115) FERRANTE ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi*

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – *Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4754) MANCONI. – *Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi*

(4766) PACE ed altri. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

– e petizioni n. 427 e 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 3 del disegno di legge n. 4906, assunto come testo base.

Il senatore PREIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 che, con il parere contrario del relatore PETTINATO e del sottosegretario MAGGI, è posto ai voti e respinto dopo che lo stesso senatore PREIONI ha annunciato su di esso il suo voto favorevole.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 4 e 5.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1 che il senatore PREIONI rinuncia ad illustrare e sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il relatore PETTINATO illustra gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.2 (Nuovo testo).

Il senatore GASPERINI illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma agli emendamenti illustrati dal senatore Gasperini e sottolinea – con particolare riferimento agli emendamenti 6.4 e 6.5 – di essere stato sottoposto a forti pressioni da soggetti associativi impegnati nell'ambito qui considerato, volte a favorire l'*iter* del disegno di legge n. 4906. Si tratta di una circostanza che lo ha convinto del fatto che questi soggetti sono portatori di interessi propri non sempre coincidenti con l'interesse generale. In tale prospettiva, il meccanismo di controllo delineato nei predetti emendamenti gli appare assai opportuno.

Anche il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma agli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il presidente PINTO ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il senatore Antonino CARUSO, comprendendo le ragioni del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, prospetta una riformulazione dell'emendamento 6.4.

Il senatore RUSSO ritiene che sarebbe preferibile che l'emendamento 6.4 venisse trasformato in un ordine del giorno.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5. Con riferimento all'emendamento 6.4 invita anch'egli il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) 6.2 (Nuovo testo) e 6.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5. Il parere sarebbe invece favorevole su un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 6.4.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.2 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 6.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.4.

Il senatore RUSSO rinnova l'invito a ritirare l'emendamento in votazione.

Il senatore GASPERINI insiste per la votazione dell'emendamento 6.4.

La senatrice SCOPELLITI rileva come la Presidenza stia rinviando il momento del voto al fine di consentire alla maggioranza di porre rimedio alla sua momentanea inferiorità numerica rispetto all'opposizione.

Il presidente PINTO osserva come la Presidenza abbia dimostrato elasticità in altre occasioni anche nei confronti dell'opposizione.

La senatrice SCOPELLITI contesta la possibilità della votazione dell'emendamento 6.4, essendo sopraggiunti due senatori di altre Commissioni che dovrebbero prendere parte alla votazione in sostituzione di componenti della Commissione medesima.

Il presidente PINTO fa presente che non si procederà alla votazione dell'emendamento 6.4 nella seduta di oggi.

Il senatore GASPERINI, recependo il suggerimento del senatore Antonino Caruso, modifica l'emendamento 6.4 riformulandolo nell'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO sottolinea che l'atteggiamento assunto dall'opposizione nella seduta odierna rischia di pregiudicare la possibilità di una definitiva approvazione del disegno di legge n. 4906 prima della conclusione della legislatura.

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 6.4 (Nuovo testo), il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

AFFARE ASSEGNATO

Petizione n. 861, per l'adozione di un provvedimento legislativo volto a rivedere le vigenti disposizioni in materia di guarentigie dei magistrati

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO informa la Commissione che è pervenuta in data odierna dal presentatore della petizione, dottor Arturo Geoffroy, una comunicazione via fax con la quale, dopo aver ricapitolato i fatti che hanno dato luogo alla presentazione della petizione e le successive vicende in cui è stato coinvolto, egli conclude dichiarando di confidare in una tempestiva azione della Commissione giustizia.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, relatore designato sulla petizione, il quale, dato conto delle ulteriori comunicazioni indirizzate alla Commissione dal dottor Geoffroy, in data 22 e 26 febbraio scorso, passa a riferire sui fatti salienti della vicenda che ha interessato il presentatore della petizione premettendo che non entrerà, comunque, nel merito delle decisioni assunte in sede giudiziaria documentate dal corposo materiale messo a disposizione dal dottor Geoffroy in considerazione del fatto che tali aspetti non sono di competenza della Commissione.

Il senatore Antonino Caruso ricorda quindi che il dottor Geoffroy, medico chirurgo psichiatra, in servizio presso la ASL 38 di Milano ebbe a subire una prima aggressione da parte di una paziente già nel 1992. Successivamente, il 4 giugno 1997, il medesimo mentre era intento allo svolgimento delle proprie funzioni nei locali della ASL venne tenuto per lungo tempo sotto la minaccia di un coltello da un paziente il quale – a quanto sembra – intendeva con ciò attirare l'attenzione delle Autorità amministrative che non avevano ancora effettuato gli adempimenti necessari per corrispondergli la pensione di invalidità, diritto riconosciutogli da un anno senza che gli fosse mai corrisposto il relativo emolumento.

A seguito di tale episodio il dottor Geoffroy si trovò protagonista di vicende giudiziarie di natura sia civile che penale fino ad arrivare all'ultimo atto, costituito dalla denuncia da lui indirizzata nei confronti del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel frattempo – prosegue il relatore – la persona che aveva tenuto sequestrato il dottor Geoffroy fu condannata e riconosciuta inferma di mente, mentre al dottor Geoffroy vennero diagnosticati dai sanitari sia esiti di natura depressiva a seguito dell'aggressione, sia l'esistenza di un danno biologico di tipo psichico.

Il dirigente dell'ASL presso la quale il dottor Geoffroy prestava la propria opera fu dal dottor Geoffroy denunciato per non aver predisposto

adeguate misure anti-infortunistiche per prevenire i rischi connessi alla natura dei servizi prestati al centro psico-sociale, nonostante il presentatore della petizione ed altri dipendenti si fossero già premurati di evidenziare tale esigenza prima del verificarsi dell'episodio descritto e dalla denuncia è poi scaturito un complesso succedersi di procedimenti penali conseguenti.

Di queste denunce il magistrato competente, dottor Prete, propose l'archiviazione e la proposta venne poi accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Da tutte queste vicende si è poi innescato un processo a cascata, che ha portato il dottor Geoffroy a denunciare successivamente tutti i magistrati che per motivi di competenza territoriale si erano successivamente pronunziati sulle successive iniziative giudiziarie del dottor Geoffroy avverso la prima decisione di archiviazione del tribunale di Milano.

Bisogna sottolineare che il dottor Geoffroy ha esperito ogni possibile passaggio concesso dall'ordinamento avverso una decisione magistratuale, compresa la strada di rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura per gli aspetti disciplinari connessi alla vicenda. Non solo, ma egli ha esperito anche iniziative nei confronti del Ministero della giustizia.

Si tratta di una vicenda emblematica, delle situazioni di impotenza in cui può trovarsi il cittadino in guerra con la burocrazia. In questo scenario vorrebbe poter indicare al presentatore della petizione un percorso che non sia solo quello di ottenere una vittoria o una sconfitta. Auspica una conclusione pacifica che potrebbe avere effetti positivi anche per l'interessato.

Non si può non dare atto, aggiunge il relatore, al presentatore della petizione che egli non aveva esitato ad esporre la propria persona incorrendo nelle relative conseguenze proprio per andare incontro alle gravi problematiche di sofferenze e disperazione di qualcuno – il suo sequestratore – che si trovava in quella situazione per la inaudita incapacità delle Amministrazioni di adempiere all'erogazione degli assegni di invalidità. Su tale aspetto non si può che riconoscere la validità delle ragioni del dottor Geoffroy.

In merito, invece, all'audizione – richiesta dal dottor Geoffroy – del ministro Fassino e del presidente del Consiglio Amato, si rimette alle decisioni della Commissione, anche se ritiene che esse non potrebbero apportare ulteriori elementi di conoscenza rispetto a quelli che già emergono dall'abbondante materiale messo a disposizione. Occorrerà, infine, che il prossimo Parlamento torni ad occuparsi della questione della responsabilità dei magistrati sotto il profilo disciplinare, argomento sul quale purtroppo la Commissione aveva iniziato un discorso il cui filo si è dovuto poi interrompere a seguito del mutare del contesto politico.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO è dell'avviso che non occorra procedere alle audizioni, mentre ritiene che la sede naturale della petizione dovrebbe essere

quella di accedere ai disegni di legge in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il senatore PREIONI chiede che la Commissione Sanità del Senato sia chiamata ad esprimersi sulla petizione in titolo avendo rilevanza – a suo giudizio – la questione relativa ai criteri con cui vengono selezionati i medici che nelle ASL vengono a contatto con malati mentali e che non dovrebbero essere da questi malati suggestionabili.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito della discussione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per la settimana in corso, a partire dalla seduta antimeridiana di domani mattina, è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 5029 recante «Misure contro il traffico di persone», già approvato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA. POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna odierna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo e che l'orario di inizio delle sedute pomeridiane di mercoledì e giovedì, già convocate alle ore 14,30, è posticipato alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4906

Art. 3.

3.1

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1 comma 2,» aggiungere le seguenti parole: «ovvero abbiano riscontrato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale, senza prescrizione del medico veterinario,».

Art. 5.

5.0.1

PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonchè alle competizioni cruente quali la caccia da seguita sul selvaggina da pelo».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «per il mantenimento» inserire le altre: «e per la sterilizzazione».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: «2000-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2001-2003» e le parole: «per l'anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2001».

6.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «il proprietario o il detentore» inserire le altre: «e per la sterilizzazione dei cani confiscati ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

6.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2001», le parole: «2000-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2001-2003» e le parole: «per l'anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2001».

6.3

GASPERINI

Al comma 1 sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le parole: «dall'anno 2001» e sostituire inoltre le parole: «della programmazione

economica per l'anno 2000» con le parole: «della programmazione economica dell'anno 2001».

6.4

GASPERINI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita istituenda commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

6.4 (Nuovo testo)

GASPERINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al termine di ogni anno, verranno verificati da una Commissione, istituita senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 2, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

6.5

GASPERINI

Aggiungere il seguente comma:

«5. A seguito dell'esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, l'apposita commissione deciderà se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

354^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore PIANETTA, nel richiamarsi alla sua esposizione introduttiva sul provvedimento, rileva come l'Italia, considerando i crediti vantati tanto dallo Stato che dalle banche e dai privati, presenti una posizione creditoria nei confronti dei paesi in via di sviluppo pari a circa 71.000 miliardi di lire, fra crediti d'aiuto, crediti bancari nei confronti di banche pubbliche e private e crediti commerciali derivanti da squilibri nella bilancia dei pagamenti.

In tale contesto, con la legge 25 luglio 2000, n. 209 sono stati definiti meccanismi diretti ad agevolare la cancellazione di quote significative dei crediti in questione, ciò che ha rappresentato un apprezzato seguito dell'impegno annunciato dalla comunità internazionale in occasione del vertice del G7 svoltosi a Colonia nel 1999 per un rilancio dell'iniziativa HIPC che era stata promossa nel 1996 dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale a favore dei paesi poveri altamente indebitati.

Anche in vista del prossimo G7, che avrà luogo a Genova nel mese di luglio, appare però opportuno che l'Italia si doti di nuovi, più incisivi strumenti legislativi per promuovere la riduzione del debito estero dei PVS. A tal fine, il disegno di legge, nel testo base adottato dalla Commissione lo scorso 31 gennaio, prevede l'utilizzo di meccanismi particolar-

mente innovativi, come il coinvolgimento diretto dei paesi beneficiari nel finanziamento di progetti di infrastrutturazione e di adeguamento dei servizi sociali, attraverso l'istituzione di fondi in valuta locale.

Illustra infine gli emendamenti 3.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1 e 9.1, da lui predisposti per raccogliere le indicazioni espresse nel parere della 5^a Commissione permanente.

Il sottosegretario SERRI, nel rilevare come il provvedimento possa rappresentare un interessante contributo ai fini di una più incisiva azione sul versante della riduzione del debito estero dei PVS, si rimette su di esso, e sulle proposte emendative testè illustrate dal relatore, alla Commissione, anche in considerazione del fatto che con ogni probabilità non si potrà giungere ad un'approvazione parlamentare prima della conclusione della corrente legislatura. È augurabile che le Camere, nella rinnovata composizione che risulterà dalle prossime elezioni, riprendano sollecitamente in esame la complessa materia, all'interno di un più generale impegno di riforma per il settore della cooperazione. A tale, proposito, considerato il lavoro parlamentare già svolto, la legge di riorganizzazione della cooperazione italiana dovrebbe ragionevolmente essere approvata entro il primo anno della prossima legislatura.

Il senatore ANDREOTTI auspica che nella prossima legislatura le disposizioni sulle quali la Commissione si accinge a pronunciarsi possano beneficiare della procedura abbreviata d'esame di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Il presidente SERVELLO rileva che, ai fini dell'applicazione della procedura abbreviata di cui al comma 1 dell'articolo 81 del Regolamento, sarebbe necessario che il disegno di legge pervenisse all'approvazione da parte del Senato, il che, considerata la situazione dei lavori dell'Assemblea, potrebbe realisticamente avvenire soltanto nel caso di una nuova assegnazione alla Commissione in sede deliberante.

Il senatore SCALFARO, con riferimento a quanto testè osservato dal Presidente, auspica che si determinino le condizioni per una riassegnazione del disegno di legge alla Commissione in sede deliberante.

La senatrice SQUARCIALUPI, nell'esprimere apprezzamento per la proposta emendativa presentata dal relatore all'articolo 8 – diretta a eliminare, con la soppressione dell'Osservatorio per la rilevazione della situazione creditoria dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, un inutile elemento di complicazione negli assetti organizzativi – rileva come possa risultare opportuno prevedere la presentazione al Parlamento di relazioni periodiche sull'andamento della situazione creditoria stessa.

La senatrice DE ZULUETA osserva come il testo in esame tenda opportunamente ad assicurare la necessaria continuità all'impegno per la ri-

duzione del debito estero, tenuto conto che la legge n. 209 del 2000 è destinata ad esaurire i suoi effetti in un triennio.

Apprezzabile è inoltre la scelta, prefigurata all'articolo 7, comma 3, del testo predisposto dal relatore, dell'istituzione di una tassa sui movimenti di capitale di breve periodo di carattere speculativo, secondo un modello sostanzialmente affine a quello definito dalla cosiddetta «Tobin tax». Se su tale meccanismo potesse manifestarsi un consenso *bipartisan*, potrebbero determinarsi in prosieguo di tempo le condizioni per un intervento di riforma molto più incisivo di quello che è stato possibile finora realizzare.

Perplessità suscita invece la previsione dell'istituzione, presso i paesi beneficiari delle misure di cancellazione, di fondi in valuta locale, che potrebbero determinare pericolosi effetti inflazionistici sulle fragili economie locali.

Per altro verso, è difficile ipotizzare che i Governi degli Stati beneficiari siano disponibili a far svolgere ai rappresentanti delle ONG compiti di gestione, come quelli previsti dall'articolo 3, comma 6, del testo predisposto dal Relatore, destinati ad incidere sui rispettivi indirizzi generali di politica economica.

Pur con le riserve testè richiamate, il provvedimento, ove approvato, potrà contribuire a migliorare l'efficacia degli interventi di riduzione del debito estero, anche ai fini dell'attuazione della legge n. 209 del 2000. In tale prospettiva, suggerisce al relatore di presentare, in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, un apposito ordine del giorno.

Il relatore PIANETTA prende atto delle considerazioni svolte dalla senatrice de Zulueta sulla scelta di prefigurare il ricorso alla cosiddetta «Tobin tax», rilevando che il meccanismo previsto dall'articolo 7, comma 3, potrà essere preso in considerazione in sede di esame della riforma della cooperazione. Per ciò che attiene al ruolo delle ONG, non ritiene invece fondate le preoccupazioni prospettate dalla stessa senatrice De Zulueta.

Si riserva infine di presentare un ordine del giorno in vista della prossima fase di esame del disegno di legge.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, che sono riferiti al testo predisposto dal relatore, pubblicato nel resoconto della seduta del 31 gennaio 2001.

Non essendo stati presentati emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge, la Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, accoglie l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 6.1, interamente sop-

pressivo dell'articolo cui si riferisce, 7.1 e 7.2, e quindi l'articolo 7, nel testo emendato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1 e 9.1, entrambi interamente soppressivi degli articoli ai quali si riferiscono.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno legge, nel testo pubblicato nel resoconto del 31 gennaio 2001, con le modifiche ad esso apportate nel corso della seduta odierna.

(3945-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente SERVELLO, essendo il relatore Boco impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura, modifiche che comportano unicamente lo slittamento di un anno delle autorizzazioni di spesa.

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(4366) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 12 luglio 2000

(Esame)

Il presidente SERVELLO ricorda che il disegno di legge, già approvato in sede referente il 22 febbraio 2000, è stato rinviato alla Commissione in data 12 luglio 2000.

Il relatore VERTONE GRIMALDI si richiama alle considerazioni da lui svolte nella sua esposizione introduttiva sul provvedimento, ricordando come il senatore Boco abbia invitato la Commissione ad una pausa di riflessione. Successivamente, il quadro normativo di riferimento è divenuto più rassicurante rispetto ai rischi di un utilizzo distorto delle biotecnolo-

gie, in rapporto all'adozione da parte della Commissione Europea di una specifica direttiva. Per parte sua, il Governo italiano ha recentemente concluso un'intesa con la comunità scientifica sulle stesse problematiche.

In tali condizioni, non sembrano sussistere ragioni per differire ulteriormente l'approvazione della normativa.

Illustra quindi l'emendamento 3.1, volto a far slittare di un anno il periodo di riferimento delle autorizzazioni di spesa.

Il sottosegretario SERRI concorda con le considerazioni svolte dal Relatore, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Non essendo stati presentati emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge, la Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, approva l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

Viene quindi dato al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(4935) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente SERVELLO, in sostituzione del relatore Corrao, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Al riguardo, sottolinea l'eccellenza della ricerca scientifica israeliana, e che è all'avanguardia in molti campi, grazie alla perfetta sinergia ivi esistente fra università, pubbliche amministrazioni e industrie.

Tenuto conto anche dell'accordo di associazione e di partenariato che già lega Israele all'Unione Europea, l'Accordo bilaterale in esame sembra meritevole di favorevole considerazione.

Avverte infine che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a, della 7^a e della 12^a Commissione,

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione dà quindi mandato al Relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4366**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 722 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4707**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «istituisce un Comitato col compito di formulare» con la seguente: «predisporrà».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

281^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 15,20

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riscontra la non presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Ciò premesso ed apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta, rendendo noto che al primo punto della seduta di domani si porrà l'esame dell'affare assegnato relativo agli appalti per le pulizie nelle caserme con la probabile votazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

437^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo (n. 179)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale illustra il *curriculum* del dottor Trazzi, presidente uscente dell'Istituto per il credito sportivo, dando anche conto della relazione sull'evoluzione tecnica dell'Istituto in parola nel quadriennio 1997-2000; a suo giudizio, l'apprezzabile andamento dell'attività dell'Istituto in tale periodo motiva l'indicazione di esprimere un parere favorevole sulla proposta del Governo di rinnovare il mandato al dottor Trazzi.

Non essendoci iscritti in discussione generale, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina, che è approvata risultando 10 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, ALBERTINI, BONAVITA, CASTELLANI Pierluigi, FERRANTE (in sostituzione del senatore Staniscia), GUERZONI, MONTAGNA, PASQUINI, RIPAMONTI (in sostituzione del senatore Pieroni), TAROLLI, ROSSI, SARTORI, VENTUCCI e VIGEVANI.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore VENTUCCI il quale, riprendendo le considerazioni espresse nella scorsa seduta nel corso del dibattito sulla proposta di audizione dei rappresentanti dell'AIPA, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del SECIT, ribadisce la opinione che lo schema di regolamento suscita le medesime perplessità sollevate dalla precedente riforma del Ministero delle finanze culminata con la creazione dei dipartimenti, entrati in vigore nel 1992.

Per certi versi, il nuovo modello organizzativo del Ministero delle finanze non appare altro che la ristrutturazione degli alti gradi dell'Amministrazione finanziaria, modellate sulle esperienze degli Stati appartenenti all'Unione europea; tale adeguamento, peraltro, appare piuttosto difficile poiché la cultura amministrativa dei dirigenti dell'Amministrazione finanziaria appare piuttosto distante da quella dei colleghi europei, ancorata a discipline ormai desuete e superate, come il codice doganale del 1942 per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e la pessima riforma fiscale del 1971 per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate.

L'analisi della struttura organizzativa delle Agenzie mostra una impalcatura fortemente centralizzata che mal s'adatta alle esigenze di elasticità, rapidità e certezza operativa da assicurare nei confronti dei contribuenti. In particolare, le perplessità si appuntano sullo schema organizzativo della Agenzia delle Dogane: essa infatti non appare delineata secondo uno schema finalizzato a coadiuvare il settore delle importazioni e delle esportazioni delle merci, bensì a perpetuare una struttura orientata esclusivamente ad effettuare controlli e verifiche al fine di massimizzare le entrate fiscali; con ciò contribuendo anche ad inasprire la concorrenza dei settori commerciali stranieri nei confronti degli imprenditori nazionali. In tale schema, desta inoltre sorpresa il silenzio sulla sostanziale svalutazione dell'attività dei laboratori chimici, i cui compiti potrebbero essere sfruttati al meglio rispetto al potenziale ed alla professionalità di cui dispongono, anche per ciò che concerne gli aspetti inerenti ai controlli delle sostanze alimentari importate dall'estero.

Per quanto riguarda il SECIT, prosegue l'oratore, il tentativo di sopprimere sostanzialmente il Servizio potrebbe anche essere un orientamento condivisibile in caso di funzione superflua o fine a se stessa, sotto l'aspetto del controllo sull'attività degli uffici del Ministero delle finanze. Al contrario, l'assetto delle Agenzie e l'accentuata autonomia di tali organismi sembrano collocare gli enti di nuova istituzione al di fuori di qualsiasi forma di controllo, rendendo quindi irrinunciabile un'attività di vigilanza.

L'attività di controllo, infatti, non può essere sostituita dalla vigilanza ordinaria, da compiersi da parte di organi equiordinati come la prevista Direzione Centrale o l'istituendo Dipartimento delle Politiche Fiscali.

Per tali motivi egli ritiene che le Agenzie dovrebbero essere sottoposte all'«alta vigilanza» del Ministro, da svolgersi attraverso gli organi di *staff*, quali il SECIT è, per esperienza e per competenza.

Motivo di ulteriore perplessità è costituito dalla considerazione che l'orientamento a ridurre fortemente le competenze del SECIT nasce dalla reazione sia dell'Amministrazione finanziaria che della Guardia di finanza; quest'ultima risulta essere l'unico organismo ad essere sottoposto direttamente al controllo del SECIT, ancorché la normativa vigente preveda una «valutazione sulle modalità complessive dell'esercizio della funzione fiscale» del Corpo.

Conclude, sollecitando una chiara presa di posizione del Ministro delle finanze sulle funzioni da attribuire al SECIT, dichiarando la propria preferenza per una regolamentazione che assegni pienamente al SECIT il ruolo di organo di fiducia del Ministro, con un'ampia autonomia e autorevolezza, in grado anche di respingere qualsiasi utilizzo distorto delle proprie competenze.

Interviene quindi il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale l'analisi dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze fa emergere soprattutto il forte ridimensionamento del ruolo del Servizio consultivo e ispettivo tributario. Tale ridimensionamento discende dalla sostanziale eliminazione delle competenze del Servizio in ordine all'«attività di programmazione sistematica dell'attività antievasione», che finora il SECIT aveva svolto, pur con modalità non pienamente soddisfacenti: tale attività rispondeva all'esigenza di dotare l'Amministrazione finanziaria di un organismo altamente qualificato, in grado di svolgere un'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Su questo specifico aspetto, egli ritiene invece fondamentale rilanciare il ruolo del Servizio, al fine di contrastare le forme più sofisticate e sfuggenti di evasione fiscale. Un altro aspetto solleva forti perplessità e riguarda la esclusione del SECIT dalle funzioni di controllo e vigilanza sulle Agenzie fiscali. Queste ultime, che pure debbono operare in un contesto di piena autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria, non possono non essere sottoposte all'«alta vigilanza» del Ministro. Appare quindi essenziale incardinare tale funzione proprio nella struttura degli ispettori tributari. Tutto ciò assume particolare rilievo anche in considerazione delle competenze affidate al SECIT che constano solo in una generica attività di studio – svincolata da una programmazione sistematica dell'attività antievasione – e in una funzione di vigilanza sull'attività della Guardia di finanza. Altre osservazioni – riprese dal parere reso dal Consiglio di Stato – concernono poi la trasformazione delle attuali posizioni in organico del SECIT in altrettante unità appartenenti al ruolo dirigenziale. Sempre il Consiglio di Stato, prosegue il relatore, ha messo in guardia dal rischio di sovrapporre le com-

petenze attribuite al Consiglio superiore delle finanze con quelle esercitate dagli uffici studi del Ministero e dallo stesso SECIT.

Riprendendo le considerazioni espresse dal direttore del Servizio nel corso delle audizioni, egli ritiene condivisibile la sollecitazione a mantenere inalterato il ruolo e i compiti del Servizio consultivo e ispettivo tributario, soprattutto per quanto riguarda l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI comunica che il Presidente del Senato ha trasferito in sede deliberante il disegno di legge n. 4677 recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

Avverte pertanto che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con la discussione del citato disegno di legge, che comunque – egli ricorda – non contiene più la delega originariamente prevista.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

525^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4864-B) JERVOLINO RUSSO ed altri. – *Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione la senatrice PAGANO, illustrando le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati in terza lettura al testo trasmessole dal Senato: l'integrazione all'articolo 1, comma 2, sull'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari e rimasti scoperti, la fissazione del termine (il 28 febbraio 2001) entro il quale deve essere stato sostenuto un esame per ottenere la sanatoria, la soppressione dell'articolo 2 e l'inserimento della clausola di immediata entrata in vigore. Conclude invitando la Commissione a una celere approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI esprime compiacimento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e in particolare per la soppressione dell'articolo 2 a suo tempo introdotto dal Senato, cui il Gruppo Democrazia europea era contrario. Ricorda poi che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 4995, recante una nuova disciplina degli accessi ai corsi universitari, il cui testo egli illustra analiticamente. Respinge quindi le critiche rivolte da taluni organi di stampa a quei parlamentari che hanno so-

stenuto il disegno di legge in esame e conclude annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore BEVILACQUA, nel confidare che il Governo abbia mutato il proprio atteggiamento contrario al provvedimento, annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sulla base di due considerazioni: in primo luogo l'opportunità di sanare un errore a suo tempo commesso dal Parlamento e secondariamente – fermo restando il favore di principio per il merito – un giudizio negativo sulla validità dei *test* d'ingresso. Certo sarebbe auspicabile eliminare il termine del 28 febbraio, ma ora è prioritario assicurare l'entrata in vigore della legge.

Il senatore BRIGNONE, sottolineato come la opportuna soppressione dell'articolo 2 – da lui a suo tempo osteggiato – sia frutto di una iniziativa del Gruppo Lega Forza Nord Padania, si sofferma sulle implicazioni derivanti dalla fissazione di un termine (28 febbraio 2001) entro il quale gli studenti ricorsisti devono aver compiuto almeno un esame per poter ottenere la sanatoria, sottolineando in particolare le possibilità di elusione o aggiramento.

Il senatore BERGONZI esprime un giudizio negativo sull'introduzione, da parte della Camera dei deputati, del termine richiamato, segnalando il suo effetto discriminatorio. Propone pertanto il seguente ordine del giorno:

0/4864-B/1/7

BERGONZI, NAVA, MONTICONE, ASCIUTTI, PAPPALARDO, FIGURELLI, LOMBARDI SATTRIANI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4864-B, recante "Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari",

premesso che:

il disegno di legge n. 4864-B prevede il diritto all'iscrizione ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 19 novembre 1990, n. 341 in capo agli studenti che abbiano ottenuto dai competenti organi di giurisdizione amministrativa ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione ai predetti corsi e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001,

impegna il Governo a risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla portata della norma nel senso di ritenere utili per beneficiare della disposizione anche gli esami sostenuti in un qualsiasi corso universitario, purché affini a quelli previsti dai piani di studio dei corsi universitari per l'accesso ai quali è stato proposto ricorso giurisdizionale».

Il senatore ASCIUTTI rileva a sua volta che l'introduzione del termine del 28 febbraio 2001 da parte della Camera dei deputati suscita particolare difficoltà, nel quadro di un provvedimento rispetto al quale le forze politiche hanno espresso posizioni diversificate al loro interno. Ricordate poi le perplessità da lui manifestate nei confronti dell'articolo 2, opportunamente soppresso dall'altro ramo, dichiara che in conclusione la soluzione preferibile è l'approvazione definitiva del testo, pur senza ignorare i problemi che esso reca con sé.

Il senatore FIGURELLI interviene per respingere le critiche rivolte da alcuni organi di stampa nei confronti delle forze politiche che si sono liberamente espresse a favore del provvedimento in discussione, critiche – osserva – talvolta fondate su asserzioni false e tendenziose: è del tutto infondato, ad esempio, che il testo in esame vada a danno dei futuri studenti.

Il senatore RESCAGLIO esprime un giudizio positivo, confidando altresì che in futuro si trovino soluzioni adeguate alle esigenze delle università.

Il senatore NAVA annuncia il proprio voto favorevole con soddisfazione, nell'auspicio che l'università italiana possa adempiere sempre meglio ai propri compiti di servizio.

Per il senatore MASULLO ci si trova di fronte ad una pagina amara nella vita parlamentare; egli voterà con pena a favore di una legge con la quale lo Stato trasgredisce le regole da esso stesso fissate. D'altra parte, il trascorrere del tempo fa sorgere anche diritti individuali che non possono essere ignorati e che rendono probabilmente inevitabile l'approvazione definitiva del testo. Esprime tuttavia preoccupazione per il futuro di una società connotata da una sovrabbondante produzione normativa e da un proliferare degli organi giudiziari.

Il senatore TONIOLLI, concordando con il senatore Masullo, giudica negativamente il termine del 28 febbraio 2001, suscettibile di applicazioni inique a meno che il Governo non lo interpreti come riferito all'intera sessione di febbraio.

Concluso il dibattito, replica la relatrice PAGANO, ringraziando tutti gli intervenuti e dichiarando di concordare con la osservazione da ultimo formulata dal senatore Toniolli. Deplora poi la campagna di stampa promossa da quegli stessi giornali che si oppongono all'attuazione della riforma universitaria ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

Il senatore MASULLO propone una modificazione al testo dell'ordine del giorno, che i proponenti accolgono col parere favorevole della RELATRICE. L'ordine del giorno risulta quindi del seguente tenore:

0/4864-B/1/7 (Nuovo testo)

BERGONZI, NAVA, MONTICONE, ASCIUTTI, PAPPALARDO, FIGURELLI, LOMBARDI SATTRIANI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4864-B, recante "Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari",

premesso che:

il disegno di legge n. 4864-B prevede il diritto all'iscrizione ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 19 novembre 1990, n. 341 in capo agli studenti che abbiano ottenuto dai competenti organi di giurisdizione amministrativa ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione ai predetti corsi e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001,

impegna il Governo a risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla portata della norma nel senso di ritenere utili, perché gli studenti suddetti beneficino della disposizione, anche gli esami sostenuti in un qualsiasi corso universitario, purché affini a quelli previsti dai piani di studio dei corsi universitari per l'accesso ai quali è stato proposto ricorso giurisdizionale».

Il sottosegretario CUFFARO dichiara, a nome del Governo, di rimettersi alla Commissione e si dice personalmente lieto dell'esito del dibattito. Quanto alle polemiche giornalistiche, egli spera che in futuro la comunità scientifica sappia esprimersi con voce più ampia e varia. Occorrerà comunque rivedere i meccanismi per l'accesso ai corsi universitari, così da prevenire il contenzioso e assicurare l'uguaglianza delle opportunità. Quanto all'ordine del giorno, ritiene opportuno accoglierlo solo come raccomandazione, paventando possibili difficoltà legate all'applicazione della legge; assicura comunque spirito di apertura nell'attuazione di ciò che il Parlamento ritiene equo e opportuno approvare.

Si passa alle votazioni delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In sede di votazione dell'articolo 1, il senatore BRIGNONE annuncia voto contrario; il senatore NAVA annuncia voto favorevole; il senatore ASCIUTTI, ricordando che il Gruppo Forza Italia non ha vincolato i propri aderenti, annuncia il proprio voto favorevole dichiarandosi a favore del vero merito e non di quello fittizio.

Il senatore LORENZI dichiara che il suo voto favorevole si inquadra in un'azione politica volta a combattere il numero chiuso, a favore di una selezione effettivamente fondata sul merito.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e il senatore TONIOLLI annuncia a sua volta il proprio voto favorevole.

Infine la Commissione – dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – approva l'articolo 1 quale modificato dalla Camera dei deputati; approva la soppressione dell'articolo 2 deliberata dalla Camera dei deputati; approva l'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati, nonché – conclusivamente – il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, ricordando che il professor Lucio Bianco, attuale presidente del CNR, scade dall'incarico nel mese di aprile 2001 e che il Governo, avviando in tempo utile le procedure per la nuova nomina, ha deliberato di rinnovarlo per il prossimo quadriennio. Egli ricorda l'opera di riorganizzazione condotta dal presidente Bianco per consentire al CNR di far fronte ai nuovi, impegnativi compiti ad esso conferiti dalle recenti riforme e – menzionato il *curriculum* dell'autorevole scienziato – propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI, dato atto della generale stima di cui gode il presidente Bianco, annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ricordando peraltro di non aver ottenuto risposta del Governo ad una sua interrogazione concernente le discutibili modalità di svolgimento dei concorsi in atto al CNR.

Il senatore MASULLO annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che il presidente Bianco ha dimostrato grande sensibilità anche per gli ambiti del sapere diversi dalle scienze naturali.

Il senatore LORENZI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democrazia europea e il senatore BEVILACQUA l'apprezzamento e il voto fa-

vorevole del Gruppo Alleanza Nazionale; il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania è annunciato dal senatore BRIGNONE.

In sede di replica, il sottosegretario CUFFARO ricorda che il CNR è stato interessato da un'ampia riforma, che ne ha accentuato l'autonomia e la capacità di operare su progetti finalizzati. Il presidente Bianco ha dimostrato capacità, competenza e serietà nel difendere il carattere generalista del CNR. Quanto poi ai concorsi in svolgimento, il CNR ha saputo operare meglio che in passato, con celerità ed efficienza. Egli si impegna comunque a fornire al più presto al senatore Asciutti una risposta esauriente, in coerenza al criterio da lui seguito di dare sempre risposta alle questioni sollevate dal Parlamento.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), BRIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MARRI, MASULLO, FIGURELLI (in sostituzione del senatore Mele), MONTICONE, NAVA, OSSICINI, PACE, PAGANO, PAPPALARDO e TONIOLLI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Lucio Bianco è approvata, risultando 18 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Schema di decreto recante interventi su beni culturali (n. 882)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso, nella quale aveva riferito il relatore MONTICONE.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI, preso atto della proposta del relatore, di esprimere parere favorevole con osservazioni, coglie l'occasione per manifestare il proprio apprezzamento nei confronti delle iniziative che caratterizzano la Settimana per la cultura promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, pur rilevando che in tal caso il termine «cultura» è usato in una accezione impropria.

Il senatore MARRI esprime soddisfazione per il fatto che lo schema di decreto predisposto dal Governo recepisce le indicazioni espresse dalla Commissione con l'ordine del giorno 0/4486/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 4486, poi divenuto la legge n. 400 del 2000. Tiene peraltro a segnalare che l'intervento per il restauro della chiesa di San Nicolò a Cortona, indicato nello schema di decreto, do-

vrebbe più correttamente riferirsi anche all'organo seicentesco della chiesa di Santa Maria Nuova, all'organo cinquecentesco della chiesa di San Domenico e al teatro Signorelli, tutti nella stessa località.

Il senatore BRIGNONE rileva che le varie proposte di intervento a favore dei beni culturali segnalate in Commissione hanno ottenuto trattamenti ingiustificatamente differenziati: per alcuni dispone direttamente la legge, altri sono accolti nel decreto attuativo, altri infine – come il contributo per la Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo – vengono invece trascurati. In conclusione, egli voterà a favore dello schema di decreto solo a condizione che il Governo sia vincolato a recepirvi tutti gli interventi che la Commissione ha ritenuto ugualmente meritevoli.

Il senatore LORENZI interviene nuovamente per annunciare il proprio voto di astensione.

Replica il relatore MONTICONE, facendo presente che lo schema di decreto in esame recepisce tutte le indicazioni espresse dalla Commissione nel citato ordine del giorno, tranne – come da lui già ricordato nella relazione introduttiva – gli interventi a favore della Casa-Museo-Biblioteca Galimberti di Cuneo e della Fondazione Guido d'Arezzo (ONLUS).

Replica altresì il sottosegretario D'ANDREA, facendo presente che il Governo potrà integrare lo schema di decreto al fine di ricomprendervi la Casa-Museo; per la Fondazione, invece, il Governo si riserva di accertare – alla luce delle sue caratteristiche – quale possa essere lo strumento più opportuno per intervenire. Dà quindi atto al senatore Marri che l'intervento da lui menzionato va esteso nei termini indicati, ferma restando comunque la spesa complessiva.

Il senatore ASCIUTTI annuncia il proprio voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce al relatore Monticone il mandato di redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate.

Schema di decreto recante il piano pluriennale per l'archeologia (n. 883)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso, nella quale il senatore Monticone aveva svolto la relazione.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono interventi nella discussione e che il relatore Monticone e il sottosegretario D'Andrea rinunciano a intervenire, propone di esprimere parere favorevole. Dopo che il Presi-

dente ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, senza discussione, la Commissione approva la proposta del Presidente.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI MERCOLEDÌ,
7 MARZO*

Il Presidente avverte che (su proposta del senatore BISCARDI, concorda la Commissione), ferme restando le sedute già previste per domani, mercoledì 7 marzo, alle ore 15 e giovedì 8 marzo alle ore 15, la Commissione si riunirà anche domattina alle ore 9, per proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4982, già all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

440^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3397) SARTO ed altri. – Istituzione dell’Autorità per la sicurezza e la qualità del sistema dei trasporti

(Esame e rinvio)

Il senatore VEDOVATO, relatore, illustra il provvedimento, presentato nel luglio del 1998, e volto all’istituzione di un’Autorità per la sicurezza e la qualità del sistema dei trasporti. In particolare, l’articolo 1 fissa le funzioni di promozione e controllo di questa Autorità, rispetto all’obiettivo, tra gli altri, del riequilibrio delle modalità di trasporto, nonché all’esigenza di razionalizzazione della mobilità urbana e metropolitana e al settore del trasporto pubblico locale in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 422 del 1997. L’Autorità è composta da otto membri nominati dai due rami del Parlamento e da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale Autorità vengono attribuiti poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione di documenti e di svolgimento di indagini conoscitive. Nella sua articolazione l’Autorità si compone di due commissioni: a questo fine l’articolo 2 definisce le competenze della commissione per le reti e le infrastrutture del trasporto collettivo, mentre l’articolo 3 definisce le competenze della commissione per i servizi del trasporto collettivo. I componenti delle due commissioni sopra ricordate più il Presidente dell’Autorità costituiscono il consiglio dell’Autorità stessa di cui l’articolo 4 disciplina le competenze. L’articolo 5 delinea quindi l’organizzazione e il funzionamento amministrativo dell’Autorità

e l'articolo 6 istituisce il ruolo organico del personale dipendente di questo organismo. Gli articoli 7 e 8 disciplinano infine, rispettivamente, la normativa transitoria e la copertura finanziaria necessaria all'attuazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3188-B) NAVA ed altri. – *Interventi a favore del comune di Pietrelcina*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Il senatore BALDINI, relatore, dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'unico articolo di cui si compone il disegno di legge e che hanno natura finanziaria in quanto riferiscono gli oneri riguardanti i contributi al comune di Pietrelcina all'anno finanziario in corso e al prossimo triennio 2001-2003.

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervengono quindi per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sul disegno di legge i senatori MIGNONE, BORNACIN, BOSI, CIMMINO, VERALDI, VEDOVATO, BALDINI e FOLLONI.

Il sottosegretario BARGONE esprime infine la propria soddisfazione per la definitiva approvazione del provvedimento in discussione rispetto al quale, è doveroso ricordarlo, il Governo ha manifestato ampia disponibilità.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

418^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, visto che non è stato ancora raggiunto il numero legale prescritto dal Regolamento per procedere all'esame degli atti, iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, come pure per l'esame del documento conclusivo dell'indagine in corso, propone di procedere allo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

Informa altresì che la camera dei Deputati ha proceduto all'approvazione dell'A.C. 6559 (A.S. 3832), che, ove tempestivamente assegnato, potrà essere iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BORRONI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-04346 (senatore Preda ed altri) e 3-04350 (senatori Reccia e Cusimano), ricorda che la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è stata introdotta dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva

del Fondo di solidarietà nazionale, di cui richiama le principali disposizioni, in particolare quelle relative ai consorzi di difesa (organismi associativi obbligati dalla legge ad istituire una apposita cassa per la gestione delle iniziative di difesa delle produzioni dalle calamità). Ricorda poi che successivamente le leggi n. 590 del 1991 e n. 185 del 1992 hanno integrato e modificato la normativa del Fondo di solidarietà nazionale del 1970, mantenendo sostanzialmente inalterata la iniziale struttura operativa dei Consorzi per la difesa delle produzioni agricole, precisando che la legge n. 185 del 1992 ha rafforzato la concentrazione della domanda assicurativa vietando la costituzione di nuovi organismi associativi nelle province in cui era operante almeno un Consorzio. Il principio della massima aggregazione della domanda assicurativa in forma collettiva è stato peraltro favorito dalle disposizioni della legge n. 185 che obbligavano le regioni a revocare la operatività agli organismi associativi nel caso di mancato raggiungimento della congruità dei valori annualmente assicurati (in base a questa disposizione i consorzi operanti sul territorio nazionale si sono ridotti dai 91 del 1991 ai 76 del 2000). Anche l'offerta assicurativa in base alla legge n. 364 del 1970 era concentrata in un unico organismo associativo (il CIRAS), cui erano obbligate ad aderire le imprese di assicurazione per l'assunzione dei rischi agricoli. La direttiva CEE n. 91/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 – prosegue il Rappresentante del Governo – ha liberalizzato l'offerta assicurativa e l'intervento dell'Antitrust ha vietato qualsiasi gestione monopolistica delle polizze agricole da parte delle imprese di assicurazione. Con la liberalizzazione dell'offerta e la soppressione del monopolio assicurativo si è registrato indubbiamente un miglioramento delle tariffe (scese sensibilmente, mentre i valori complessivamente assicurati sono passati da lire 5.600 miliardi del 1995, a lire 7.500 miliardi del 1996, anno della liberalizzazione, per attestarsi successivamente intorno ai 7.000 miliardi circa). Tuttavia l'attesa espansione della base assicurativa è stata al di sotto delle aspettative per l'incompiuta liberalizzazione del mercato con il mantenimento della rigidità della domanda attraverso l'esclusiva azione dei consorzi, che non avrebbero favorito la nascita di proposte assicurative innovative da parte delle imprese di assicurazione; per questo molte iniziative parlamentari si sono concretizzate con la presentazione di numerosi disegni di legge, successivamente unificati nel testo, elaborato dal senatore Preda, che prevede la liberalizzazione della domanda. La riforma del Fondo di solidarietà nazionale, nella parte riguardante la copertura assicurativa, è stata sostanzialmente anticipata con l'emendamento alla legge finanziaria 2001, riportato all'articolo 127 e votato all'unanimità al Senato, che ha introdotto modifiche particolarmente innovative per la liberalizzazione della domanda, consentendo all'agricoltore la possibilità di contrattare direttamente le condizioni di polizza, le garanzie e le tariffe con la compagnia di assicurazione prescelta. A partire da quest'anno il produttore può scegliere in piena autonomia la forma di difesa delle proprie produzioni: non avendo più l'obbligo di aderire ad una struttura associativa per accedere al contributo statale, il produttore ha l'opportunità di scegliere se aderire a programmi di

copertura collettiva dei rischi aziendali attraverso il consorzio o la cooperativa, oppure se contrattare direttamente la polizza con l'impresa di assicurazione. Precisa ulteriormente che i consorzi di difesa non hanno più compiti specifici e adempimenti particolari e, a partire dal corrente anno 2001, possono adottare gestioni molto più semplificate e meno onerose per gli associati. Con riguardo alle modalità di erogazione del contributo statale, precisa che il concorso pubblico nel pagamento del premio è commisurato ad appositi parametri contributivi, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali in base all'indice di rischio nelle diverse aree omogenee del territorio nazionale.

Richiamati i compiti di vigilanza da parte delle regioni territorialmente competenti sulle polizze (sia sui contratti collettivi sottoscritti tramite i consorzi e le cooperative, che su quelli singoli sottoscritti autonomamente dal produttore), informa che in attuazione dell'articolo 127 citato (che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale, della disciplina per l'erogazione del contributo ai singoli produttori), d'intesa con le regioni, è stato elaborato uno schema di decreto che, sulla base di integrazioni e modifiche già apportate nel corso di apposita riunione tecnica alla Conferenza Stato-Regioni, prevede due modalità alternative per il riconoscimento del contributo al produttore singolo che decide di stipulare la polizza per proprio conto: presentazione della domanda alla Regione; oppure presentazione della domanda di contributo da parte del produttore tramite l'impresa di assicurazione che si impegna a fornire i dati di polizza già informatizzati: in questo caso, dopo i controlli da parte delle regioni e la successiva acquisizione di dati nella banca dati assicurativi del SIAN, viene elaborata la quantificazione del contributo e ne è disposta la liquidazione a favore del produttore.

Precisa altresì che, inizialmente per evitare inutili appesantimenti burocratici a carico del produttore, in sede tecnica con le regioni era stata ipotizzata l'ulteriore procedura di erogare la quota premio corrispondente al contributo statale direttamente alla compagnia di assicurazione, qualora il produttore avesse concordato con la compagnia tale eventualità, ponendo a proprio carico la quota di premio al netto del contributo stesso. Indubbiamente quest'ultima procedura, accompagnata da tutte le necessarie garanzie di trasparenza con i capillari controlli e la vigilanza sulle polizze da parte delle regioni, avrebbe ulteriormente agevolato il produttore liberandolo da ogni eventuale ritardo nel pagamento del contributo statale. Tuttavia, nella elaborazione del testo sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni, è stata soppressa detta opportunità per il produttore, tenuto conto dei segnali di opposizione provenienti dal mondo politico e sindacale agricolo, preferendo non creare turbative, dal momento che la liberalizzazione della domanda si ritiene ampiamente garantita.

Il senatore PREDÀ rileva che l'ampia risposta predisposta dal Dicastero contiene numerose ovvietà e anche alcune inesattezze, sottolineando che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si è svolto un incontro a livello tecnico ma è mancata una intesa a livello politico. Nel prendere

atto che solo a seguito delle numerose proteste elevate, è stato ritirato l'originario schema presentato, fa osservare che una vera liberalizzazione del mercato assicurativo, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, non può però tradursi in un indebolimento delle posizioni dei soggetti agricoli, sicuramente da considerare i contraenti più deboli del rapporto, indebolimento che discende dal prevedere modalità di erogazione diretta alle stesse compagnie di assicurazione. Si rammarica peraltro che sia stata ascoltata solo la voce del mondo assicurativo ma non si sia proceduto in egual senso verso il mondo agricolo. Nel lamentare poi che anche il meccanismo individuato dal Ministero in una apposita circolare per l'erogazione del contributo statale ai fondi di mutualità produce lo stesso risultato di indebolire la parte agricola ed ugualmente richiede di essere riesaminato e riformulato, il senatore Preda auspica che il nuovo schema di decreto come riformulato contribuisca effettivamente a risolvere i problemi denunciati nella sua interrogazione e auspica in ogni caso che venga sentito il parere dei soggetti interessati in rappresentanza del mondo agricolo. Si dichiara comunque insoddisfatto.

Il senatore RECCIA ringrazia preliminarmente il Rappresentante del Governo per avere fornito una risposta allo strumento ispettivo presentato dalla sua parte politica in relazione ai rischi segnalati in materia di assicurazioni in agricoltura. Deve peraltro rilevare che lo spirito dell'articolo 127 citato intendeva introdurre forme di liberalizzazione ma non certo produrre l'effetto di una «prevaricazione» verso il mondo agricolo, inferendo danni ai suoi esponenti, singoli o operanti in forme associate. Nel ribadire l'esigenza di prevedere modalità semplici e non burocratiche dei contributi previsti, invita il Governo a rivedere tempestivamente le scelte effettuate al fine di mettere il mondo agricolo nelle condizioni di essere maggiormente competitivo. Per tutte queste ragioni si dichiara insoddisfatto.

Il sottosegretario BORRONI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-04301 (senatore Reccia ed altri) e 3-04351 (senatore Saracco), precisa preliminarmente che il decreto 24 febbraio 2000, recante la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, è il frutto di un'ampia consultazione con le Regioni. Nella fase attuativa del decreto sono emerse difficoltà che hanno portato il Ministero a considerare l'opportunità di perfezionamenti, in particolare, per quanto riguarda l'ammissibilità di maggiorazioni dei consumi entro limiti prestabiliti.

Precisa pertanto che il Ministero si è fatto carico di redigere un nuovo provvedimento, correttivo del decreto 24 febbraio 2000 e che il testo approvato in Conferenza Stato-Regioni è in corso di perfezionamento.

Per quanto in particolare riguarda l'interrogazione del senatore Saracco, ribadito quanto già precisato in merito alla determinazione dei consumi del gasolio agricolo, precisa che il decreto interministeriale n. 375

del 2000 è stato oggetto di numerose riunioni con le Regioni: presso la Conferenza Stato-Regioni è stato anche istituito un apposito tavolo, che sta esaminando le modifiche da apportare al decreto, di intesa con il Ministero delle finanze, che sta partecipando attivamente. Nel frattempo, i Ministeri competenti tenendo conto delle richieste avanzate dalle Regioni, hanno elaborato uno schema di decreto interministeriale con il quale si differisce al 31 luglio 2001 il termine previsto dal decreto interministeriale n. 375 citato per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi da utilizzare in agricoltura.

Precisa infine che la proposta di regolamento per la rottamazione dei mezzi meccanici è stata non solo predisposta ma altresì trasmessa, in data 14.02.2001, alla Commissione europea per la verifica della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

Il senatore RECCIA si dichiara parzialmente insoddisfatto in quanto, allo stato, il decreto sarebbe in via di perfezionamento, alla luce del disagio emerso nel mondo agricolo e di cui il Governo ha dovuto prendere atto. Invita comunque l'esecutivo ad essere più attento alle esigenze del mondo agricolo e ad operare con la massima tempestività, per evitare che anche dopo il nuovo differimento del termine a fine luglio 2001 non si sia ancora in condizione di conoscere i contenuti del decreto ai fini della presentazione delle domande.

Il senatore SARACCO prende atto che qualche passo avanti è stato compiuto, rispondendo alle attese provenienti dal mondo agricolo ed in particolare che è stata inviata alla Commissione europea per la verifica della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato la proposta di regolamento in materia di rottamazione. Nel prendere atto altresì che si prevede una riduzione degli adempimenti burocratici e nel ribadire l'esigenza di assicurare la massima rapidità attuativa, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative relative alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

524^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione e osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 febbraio 2001.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dà lettura del seguente schema di parere favorevole con una condizione e osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole, condizionato all'accorpamento in un'unica direzione generale di tutte le competenze in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in coordinamento con le articolazioni regionali periferiche del Ministero, nonché con ogni altro organismo investito di funzioni di vigilanza.

In proposito, si ricorda che già nella seduta del 6 luglio 1999, in sede di formulazione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (poi diventato decreto legislativo n. 300 del 1999) alla Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa istituita ai sensi della legge n. 59 del

1997, la Commissione sottolineò la necessità di assicurare, nel nuovo ordinamento «quella unitarietà di funzioni, compiti e strumenti che da sempre è stata ritenuta indispensabile ai fini di una valida prevenzione dei rischi da lavoro» segnalando in particolare il pregiudizio che avrebbe potuto derivare ad una efficace azione di contenimento e riduzione di tali rischi da una frammentazione delle competenze tra Ministeri – come era previsto nello schema originario di decreto, che devolveva al costituendo Ministero delle attività produttive alcuni compiti in materia – e raccomandando l'individuazione di «una sede unitaria, che abbia la possibilità e il compito di provvedere ad una vera politica della prevenzione, complessivamente intesa». Il principio dell'unitarietà venne ripreso peraltro anche dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa, che, nel parere sullo schema di decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, recependo per questo profilo i rilievi espressi dalla Commissione, nel parere approvato nella seduta del 23 luglio 1999, sottolineò l'esigenza che la materia della sicurezza del lavoro dovesse collocarsi in capo ad un unico soggetto e che esso non potesse essere altro che il nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tal senso la Commissione parlamentare aveva suggerito al Governo la costituzione di un'unica struttura amministrativa.

Non sembra invece che il provvedimento in titolo colga appieno l'occasione offerta dall'accorpamento di tre Ministeri che, in materia di sicurezza e igiene dal lavoro, hanno sempre avuto problemi di raccordo e di coordinamento, né che si configurino, per questo aspetto, soluzioni organizzative adeguate, proprio in quanto non è prevista l'individuazione di una sede organizzativa unitaria per tutte le competenze che afferiscono alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro. Vi è infatti una direzione generale della prevenzione, nell'ambito del dipartimento della tutela della salute umana, la cui competenza ha però carattere generale, estendendosi a tutti i profili di essa, mentre all'articolo 3, sull'organizzazione del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, e specificamente al comma 1, lettera c), sono indicate, tra le funzioni esercitate, quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e all'applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali; lo stesso articolo, alla lettera e) del comma 1 indica, sempre tra le funzioni del predetto dipartimento, l'indirizzo, la programmazione e il controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con una formulazione normativa generica, che non valorizza il carattere unitario della funzione di vigilanza, spettante in primo luogo alle aziende sanitarie locali e, per quanto di competenza, all'ispettorato del lavoro. Occorre pertanto superare l'attuale frammentazione di competenze, riconducendole tutte ad un'unica struttura organizzativa collocata a livello di direzione generale per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene del lavoro, nell'ambito del dipartimento della tutela della salute umana (ovvero – ma in via di mera ipotesi – nell'ambito del dipar-

timento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori).

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 2, come è stato segnalato anche nel parere del Consiglio di Stato, non sembra opportuno, anche per motivi di buona tecnica legislativa, che l'individuazione dell'ordinamento dei due dipartimenti ora facenti capo al Ministero della sanità venga effettuata per relazione ai citati articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità), essendo preferibile riportare integralmente il contenuto di tali normative, a fini di completezza sistematica e di facilità di consultazione;

2) ai fini di un effettivo funzionamento della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, sembra poi opportuno prevedere una modalità di convocazione periodica minima, che potrebbe essere, ad esempio, trimestrale per la Conferenza medesima e semestrale per le riunioni allargate, di cui al comma 2;

3) sempre in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, occorrerebbe esplicitare un riferimento all'articolo 7-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 1999, nella parte in cui si mantiene in capo all'amministrazione centrale la competenza relativa al coordinamento delle competenze ispettive ed agli indirizzi di carattere generale;

4) occorre infine verificare che tutte le competenze trasferite da altri ministeri al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, siano contemplate nell'indicazione delle funzioni spettanti ai dipartimenti; in particolare, come è stato segnalato anche dalle organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro svoltosi con il Ministro della funzione pubblica il 9 febbraio 2001, risultano omesse alcune delle competenze trasferite dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 300. In ogni caso, occorre rendere esplicito e inequivocabile il trasferimento al nuovo Ministero di tutte le competenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro».

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dà brevemente conto delle osservazioni delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a, e 12^a che propone di allegare al parere che verrà approvato.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, approva quindi all'unanimità il parere favorevole con una condizione e con osservazioni, nel testo predisposto dal Presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 881)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 febbraio 2001.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al relatore DUVA, il quale illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

ricordato preliminarmente che l'attuazione del principio della distinzione e separazione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa, al quale il provvedimento si ispira, richiede di assicurare all'organo di direzione politica strutture di sostegno flessibili e funzionali rispetto ai compiti di definizione degli obiettivi e di valutazione dei risultati conseguiti,

sottolineato il nesso della disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con i recenti provvedimenti normativi che hanno portato al riordino della struttura del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) e, nell'ambito di esso, all'istituzione del nuovo ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui regolamento di organizzazione è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) al comma 6 dell'articolo 4, che determina la dotazione relativa al Servizio di controllo interno, nella misura di un massimo di venti unità di personale, si dovrebbe prevedere un rinvio anche al comma 4 dell'articolo 5, relativo alle procedure e alle condizioni per l'attribuzione di incarichi ad esperti e consulenti esterni all'amministrazione;

2) all'articolo 6, comma 2, si suggerisce, come peraltro è stato segnalato anche nel parere del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2001, di sopprimere la dizione «ed altri operatori professionali di diritto», eccessivamente generica e non idonea a garantire l'occorrente qualificazione e professionalità per lo svolgimento della funzione di capo dell'ufficio legislativo;

3) all'articolo 7, anche al fine di assicurare una effettiva omogeneità tra le diverse amministrazioni, le previsioni regolamentari in materia di trattamento economico dovrebbero essere limitate ad un rinvio dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo quanto è stato indicato anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 agosto 2000;

4) considerato che nei pareri del 28 agosto 2000 e del 12 febbraio 2001, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'esigenza di strutture il più possibile snelle e che impieghino anzitutto risorse umane già presenti nell'apparato, si fa presente che tale condivisibile segnalazione deve però coordinarsi e contemperarsi con la diversa e parzialmente contrastante previsione del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 20 della legge n. 488 del 1999, il quale prevede che, nell'ambito della programmazione delle assunzioni, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità».

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dà conto delle osservazioni della 5^a Commissione permanente, che propone di allegare al parere che verrà approvato.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, approva quindi il parere favorevole con osservazioni, nel testo predisposto dal relatore Duva.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera f), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento del programma straordinario di formazione relativo all'acquisizione di profili professionali nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (n. 895)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il senatore Michele DE LUCA, relatore, il quale rileva preliminarmente che lo schema di decreto in titolo disciplina procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo della quota di proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione – UMTS – pari a 50 miliardi di lire, su un totale di 2.675 miliardi – destinata al cofinanziamento, con università e regioni, del programma straordinario di formazione per l'acquisizione di profili professionali nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione, rivolto a laureati o a possessori di diploma universitario con anzianità di disoccupazione superiore a un anno.

Più specificamente, il provvedimento all'esame tra origine dall'articolo 103 della legge finanziaria per il 2001, n. 388 del 2000, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un fondo – avente una dotazione pari al dieci per cento dei proventi, di complessive lire 26.750 miliardi, derivanti, appunto, dal rilascio delle licenze UMTS. Lo stesso articolo, ai commi 1 e 3, stabilisce la destinazione di tali risorse al finanziamento

della ricerca scientifica, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e del progetto «Genoma», nonché al finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione e per l'istituzione di una carta di credito formativa in favore dei cittadini italiani che compiano 18 anni nel corso dell'anno 2001. Una quota dello stesso fondo, non inferiore al dieci per cento, è separatamente destinata – dal successivo articolo 112 – alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Su questa base risulta evidente la coerenza del provvedimento in titolo con il modello redistributivo previsto, anche altrove, dalla stessa legge finanziaria, laddove stabilisce la correlazione diretta tra fonte e destinazione delle entrate: alla riduzione della pressione fiscale sono infatti destinate eventuali maggiori entrate tributarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, mentre i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato finanziano, invece, iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 104.

Risulta poi dalla determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, che dispone il riparto delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 103 della legge finanziaria, la quota di 50 miliardi, della quale lo schema di decreto in titolo stabilisce procedure modalità e strumenti per l'utilizzo.

Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, richiamando in proposito l'analogo avviso espresso dalla Conferenza unificata stato-regioni-città ed autonomie locali, in quanto esso dà coerente attuazione alle previsioni della legge finanziaria. Ritiene altresì condivisibile la destinazione del cinquanta per cento delle risorse alla realizzazione di progetti cofinanziati dalle regioni, come previsto dall'articolo 1, e rileva che l'individuazione dei destinatari degli interventi formativi, di cui all'articolo 2, nei laureati e possessori di diploma universitario con anzianità di disoccupazione superiore ad un anno, residenti nelle regioni appartenenti all'«obiettivo 1» dei fondi strutturali comunitari, dovrebbe ritenersi estesa agli stessi soggetti che risiedono nelle regioni Abruzzo e Molise. In tal senso la prevista formazione risulterebbe assicurata proprio in favore di quei disoccupati intellettuali che – in dipendenza dell'anzianità di disoccupazione, del luogo di residenza e dello stesso titolo di studio – ne hanno maggiormente bisogno in funzione occupazionale.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3, relativo ai soggetti promotori delle iniziative, individuati nelle Università e negli enti formativi accreditati, nonché alla «cointestazione» delle iniziative medesime ad imprese pubbliche o private, singole o associate, direttamente interessate a soddisfare il proprio fabbisogno professionale nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione; sull'articolo 4, che opportunamente attribuisce i compiti di gestione del programma straordinario all'Ufficio centrale orientamento e formazione dei

lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sull'articolo 5, che demanda a successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione – nel doveroso rispetto delle norme concorsuali ad evidenza pubblica – dei criteri e dei requisiti per l'accesso nonché delle modalità di erogazione dei finanziamenti, del sistema di controllo delle iniziative, della copertura dei costi per la gestione amministrativa del programma, delle modalità attuative dei progetti cofinanziati dalle regioni.

In conclusione, il relatore, ribadendo la proposta di esprimere un parere favorevole con osservazioni, rileva che non sembrano da condividere taluni rilievi critici avanzati dalle regioni, in quanto la loro istanza di partecipazione risulta sostanzialmente soddisfatta dal previsto cofinanziamento dei progetti, né può surrogare il rispetto delle norme concorsuali di evidenza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, propone di conferire al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con osservazioni sulla base delle considerazioni contenute nell'ampia introduzione testè svolta.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DUVA segnala l'urgenza di un intervento del Governo sulla questione relativa allo slittamento al 1° gennaio 2003 – disposto dall'articolo 69, comma 6, della legge finanziaria per il 2001 – del termine per l'esercizio del diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995. In questa fase terminale della legislatura, per affrontare il disagio sociale di quei lavoratori rimasti contestualmente privi di lavoro e di pensione, resta praticabile soltanto la strada di un provvedimento d'urgenza. Auspica da parte della Commissione una presa di posizione in tal senso, della quale il Presidente potrebbe farsi interprete, rivolgendosi direttamente al Ministro del lavoro per sollecitare l'adozione di un apposito decreto-legge.

Il senatore Michele DE LUCA, nell'esprimere il suo accordo con le osservazioni del senatore Duva, sottolinea che la soluzione più lineare al problema da questi richiamato consisterebbe nella sostituzione della disposizione introdotta con la legge finanziaria per il 2001 con una nuova disciplina che dovrebbe limitarsi a prevedere l'applicazione all'opzione per il sistema contributivo del limite di reddito imponibile previsto dalla disciplina a regime del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335. La scelta effettuata erroneamente con la legge finanziaria per il 2001 penalizza infatti il sistema contributivo, accreditando una visione distorta delle conseguenze della sua appli-

cazione, e rappresenta un negativo effetto di annuncio che accentua le tendenze alla fuga dal lavoro.

Il sottosegretario MORESE ritiene meritevoli di attenta considerazione le sollecitazioni emerse nella discussione e assicura che il Governo sta prendendo in considerazione l'ipotesi di affrontare attraverso un provvedimento urgente il problema dei soggetti rimasti senza lavoro e senza pensione a seguito della disposizione introdotta con la legge finanziaria per il 2001.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare la rilevanza delle questioni poste dai senatori Duva e Michele De Luca, assicura agli intervenuti che provvederà ad informare il Ministro del lavoro del dibattito testé svoltosi e delle proposte emerse.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE. DIFFERIMENTO DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, che essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, le sedute della Commissione già convocate per le ore 14,30 di mercoledì 7 marzo e per le ore 15 di giovedì 8 marzo 2001 non avranno più luogo.

Avverte altresì che l'orario di inizio della seduta della Sottocommissione pareri, già convocata per domani, 7 marzo 2001, alle ore 14, è differito alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

389^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio 2001.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata conclusa la discussione generale. Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il presidente Carella fa presente quindi che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, risultano improponibili in quanto si riferiscono a parti del disegno di legge non modificate dalla Camera dei deputati.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 3.14, inteso a ripristinare il testo del comma 5 dell'articolo 3, così come approvato dalla Camera dei deputati, e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.42.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.15, 3.550, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.600, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.39, tutti riferiti al comma 5 dell'articolo 3.

Il presentatore ribadisce che il Gruppo Forza Italia ritiene preferibile il ripristino del comma così come approvato dal Senato. Laddove però

questa ipotesi non trovasse il conforto della Commissione, gli emendamenti della sua parte politica intendono modificare le parti indiscutibili del testo approvato dalla Camera dei deputati, offrendo in particolare una serie di soluzioni alternative, tutte dirette ad evitare la dequalificazione del ruolo del direttore scientifico che conseguirebbe all'approvazione del testo proposto dalla Camera dei deputati, nel quale si esclude sia la possibilità che il direttore scientifico svolga il suo incarico in regime di rapporto non esclusivo, sia quella che continui a mantenere all'interno dell'istituto una funzione di ricerca attiva; ciò determinerà evidentemente l'impossibilità per i piccoli istituti di nominare personaggi di alto valore scientifico.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 3.500, 3.25 e 3.40, tutti riferiti al comma 5 dell'articolo 3, rimarcando in particolare la necessità di non irrigidire le norme sul rapporto di lavoro del direttore scientifico.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.41 e 3.43, nonché gli emendamenti dal 3.45 al 3.131, tutti riferiti al comma 6 dell'articolo 3. Egli osserva in particolare che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato della Repubblica in materia di concorsi per il personale degli istituti di ricerca biomedica rischia di determinare l'adozione di criteri pedissequamente ricalcati su quelli delle aziende sanitarie e quindi senza tener conto delle specificità della ricerca. Gli emendamenti pertanto sono diretti a valorizzare i requisiti scientifici e culturali dei candidati attraverso l'introduzione di criteri oggettivi per la valutazione dell'attività di ricerca da loro svolta, in particolare l'*impact factor* e il *citation index*, nonché la conoscenza della lingua inglese.

Il senatore Tomassini illustra quindi l'emendamento 1.132, diretto ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 6, che impone al Governo di disciplinare la normativa concorsuale per il contratto di diritto privato dei dirigenti.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 3.44, diretto a ripristinare il testo del Senato in materia di concorsi per i dipendenti degli istituti di ricerca biomedica.

Il relatore CARELLA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati. Egli condivide il merito di taluni di essi, che del resto intendono ripristinare alcune disposizioni che il Senato aveva introdotto nel generale consenso. Tuttavia, poiché le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non inficiano certamente il giudizio complessivamente positivo su un disegno di legge che oltretutto pone fine ad un lungo periodo di commissariamento degli istituti, egli ritiene che debba far premio l'opportunità di tentare di approvare definitivamente il disegno di legge nell'ormai brevissimo tempo a disposizione prima del termine della Legislatura.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI concorda con il relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 3.14, posto ai voti, non è accolto.

Gli identici emendamenti 3.15 e 3.500, posti ai voti dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori MARTELLI e MONTELEONE, non sono accolti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, il quale rileva che la maggioranza si assume una grave responsabilità rinunciando a difendere soluzioni normative che in prima lettura aveva condiviso, e che anzi erano state in gran parte redatte dal relatore, l'emendamento 3.550, posto ai voti, non è accolto.

Sono quindi separatamente posti ai voti e bocciati gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.600, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, l'emendamento 3.27, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì respinti gli emendamenti dal 3.28 al 3.129.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore TOMASSINI il quale sottolinea la necessità di evitare un'impostazione troppo centralistica della gestione di istituti che sono comunque inseriti nella rete di assistenza sanitaria regionale, l'emendamento 3.130 non è accolto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 3.131 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRUNI, l'emendamento 3.132.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37.

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce un'inaccettabile disparità di trattamento fra i dipendenti degli istituti di ricerca pubblici, ai quali si intende assicurare la stabilità del posto di lavoro anche nell'ipotesi di declassificazione dell'istituto di appartenenza, rispetto a quelli degli istituti privati, e pertanto il Gruppo Forza Italia condivide l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Manara.

Tuttavia la sua parte politica ritiene in alternativa possibile emendare il testo approvato dalla Camera dei deputati in modo da ridurre gli auto-

matismi imprevisti e da salvaguardare sia le legittime aspettative di coloro che aspirano ad essere assunti dalle aziende sanitarie, sia il diritto delle università di valutare i criteri per l'acquisizione di nuove risorse umane.

Egli sottolinea quindi l'importanza degli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36, diretti ad assicurare che le prestazioni sanitarie degli istituti di ricerca biomedica siano remunerate adeguatamente, tenendo conto cioè della selezione operata alla fonte dal carattere specialistico di questi istituti e quindi dell'impossibilità di garantire la compensazione tra i diversi raggruppamenti omogenei di diagnosi.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 4.3 e 4.13.

Il relatore CARELLA conferma il suo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si associa il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MANARA, l'emendamento 4.1, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti dal 4.2 al 4.26.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori TOMASSINI e MONTELEONE e dichiarazione di astensione in dissenso del senatore BRUNI, l'emendamento 4.27, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì posti ai voti e respinti gli emendamenti dal 4.28 al 4.32.

Dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori DE ANNA e MONTELEONE e dichiarazioni di voto contrario del senatore MARTELLI e di astensione del senatore BRUNI, entrambi in dissenso dal Gruppo, l'emendamento 4.33, posto ai voti, non è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente CARELLA avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 7 marzo 2001 e giovedì 8 marzo 2001 entrambe alle ore 15, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 5023, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4720-B

Art. 1.

1.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere la parola: «nazionali».

1.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, sostituire le parole: «ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione» con le seguenti: «aziende ospedaliere».

1.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

1.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «e per quanto attiene l'attività assistenziale anche al parere della Regione competente».

Art. 2.**2.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la parola: «istituti» inserire le seguenti: «, limitatamente all'attività di ricerca».

Art. 3.**3.1**

NAPOLI

Sostituire il punto 1, lettera b), comma 1, articolo 3 con il seguente:

«Specializzazione dell'attività di ricerca e programmazione della stessa in accordo con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale».

3.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «specializzazione disciplinare» con le seguenti: «indirizzo tecnico».

3.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i programmi previsti dal Piano Sanitario Regionale della regione di appartenenza dell'Istituto».

3.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i all'attività assistenziale ad essa correlata».

3.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutazione della capacità di programmare e sviluppare la funzione formativa post-laurea nell'ambito dell'indirizzo tematico dell'Istituto».

3.6

NAPOLI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «riconosciuti», aggiungere le seguenti: «ovvero per la revisione delle aree di ricerca loro assegnate».

3.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2».

3.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis) definizione di un sistema di remunerazione delle prestazioni assistenziali coerente con la complessità della casistica trattata, tenuto conto del mandato specifico degli Istituti come espresso all'articolo 1, comma 3».

3.9

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 2.
_____**3.10**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
_____**3.11**

NAPOLI

Al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 sostituire la parola: «campo scientifico» con la parola: «campo sanitario».
_____**3.12**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, lettera ba), sopprimere le parole: «e di presidenza del comitato di indirizzo».
_____**3.13**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dal Ministro della sanità, d'intesa con la» con la seguente parola: «dalla».
_____**3.14**

MANARA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessanta-

cinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza, I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegno. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni».

3.15

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «sono regolati» fino a: «aziende ospedaliere» con le seguenti parole: «è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».

3.500

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 5, sostituire le parole da: «sono regolati» sino a: «aziende ospedaliere» con le seguenti: «è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».

3.550

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sopprimere le parole: «e il trattamento economico».

3.16

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, tenuto conto delle peculiari esigenze della ricerca biomedica».

3.17

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.18

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al terzo periodo sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere» con le seguenti: «si stabiliscono in anni 65».

3.19

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al terzo periodo sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere» con le seguenti: «si stabiliscono in anni 67».

3.20

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al terzo periodo sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere» con le seguenti: «si stabiliscono in anni 68».

3.21

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al terzo periodo sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere» con le seguenti: «si stabiliscono in anni 70».

3.600

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo del direttore generale,» inserire le seguenti parole: «del direttore sanitario, del direttore amministrativo, dei dirigenti di struttura complessa e dei Dirigenti di struttura semplice,».

3.22

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire il quarto periodo col seguente periodo: «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario, del direttore amministrativo, dei dirigenti di struttura semplice può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato».

3.23

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente periodo: «Il rapporto di lavoro del Direttore generale scientifico è di norma a tempo pieno, fatta salva la continuità del suo lavoro di ricerca, come ulterior-

mente da definirsi nel regolamento attuativo, anche mediante apposita convenzione tra l'Istituto e l'Ente di appartenenza».

3.24

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire dalle parole: «il rapporto di lavoro» fino a: «destinate agli istituti» con le seguenti parole: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza».

3.25

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 5, dopo le parole: «di diritto privato», sostituire le parole da: «, in conformità» fino a: «destinate agli istituti» con le seguenti: «e può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza».

3.26

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato», aggiungere le seguenti: «, e, qualora sia già dipendente dell'ente, è compatibile con le funzioni precedentemente svolte».

3.27

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato», aggiungere le seguenti: «, e, può essere, a discrezione dell'istituto, tenuto conto delle sue peculiari caratteristiche, esclusivo o non esclusivo».

3.28

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato», aggiungere le seguenti: «, e la sua esclusività o meno è decisa dall'istituto in modo autonomo».

3.29

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato», aggiungere le seguenti: «, e le sue prestazioni sono esclusive per l'ente di appartenenza ma non necessariamente limitate all'attività propria del direttore scientifico».

3.30

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, alla fine del quinto periodo aggiungere le seguenti parole: «, limitatamente alle sue funzioni di direttore scientifico, in caso di non esclusività del rapporto».

3.31

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, alla fine del quinto periodo aggiungere le seguenti parole: «, limitatamente alle sue funzioni di direttore scientifico, in caso di mantenimento di precedenti funzioni nell'Istituto».

3.32

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato,» *aggiungere le seguenti:* «, e può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni».

3.33

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato,» *aggiungere le seguenti:* «, e la sua esclusività o meno è decisa dall'istituto in modo autonomo, previa autorizzazione del Ministero da ottenersi entro 60 giorni dalla nomina».

3.34

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato,» *aggiungere le seguenti:* «, e la sua esclusività o meno è decisa dall'istituto in modo autonomo, previa autorizzazione del Ministero da ottenersi entro 45 giorni dalla nomina».

3.35

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato,» *aggiungere le seguenti:* «, e la sua esclusività o meno è decisa dall'istituto in modo autonomo, previa autorizzazione del Ministero da ottenersi entro 30 giorni dalla nomina».

3.36

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, quarto periodo dopo le parole: «è regolato con contratto di diritto privato,» *aggiungere le seguenti:* «, e la sua esclusività o meno è

decisa dall'istituto in modo autonomo, previa autorizzazione del Ministero da ottenersi entro 15 giorni dalla nomina».

3.37

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al quarto periodo, dopo le parole: «con contratto di diritto privato» inserire le seguenti: «con esclusività di rapporto, in armonia al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e».

3.38

NAPOLI

Al comma 5, dopo le parole: «ai soggetti di cui al presente comma.» e prima delle parole: «I professori universitari nominati» inserire le seguenti: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile».

3.39

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, al sesto periodo, inserire tra le parole: «direttori scientifici» e «sono collocati» le seguenti: «qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza».

3.40

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 5, al quarto periodo, dopo le parole: «agli istituti.» inserire le seguenti: «Qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza.».

3.41

NAPOLI

Al comma 6, dopo le parole: «e successive modificazioni» e prima delle parole: «ai concorsi per l'assunzione» inserire le seguenti: «Detto personale viene reclutato, con specifico riferimento alle sue funzioni di ricerca, secondo modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 2».

3.42

MANARA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Ai concorsi» fino alla fine del comma.

3.43

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, sostituire le parole da: «Ai concorsi per l'assunzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica».

3.44

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 6, dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire le parole da: «Ai concorsi» sino alla fine del comma, con le seguenti: «Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica».

3.45

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, data la particolare propensione alla ricerca degli Istituti, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, dovranno prevedere adeguamenti delle normative concorsuali per una corretta valutazione della peculiarità dei singoli profili professionali».

3.46

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2.5».*

3.47

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2».*

3.48

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 1».*

3.49

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca

come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 3».

3.50

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2.5».*

3.51

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2».*

3.52

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 1».*

3.53

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 3».*

3.54

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2.5».*

3.55

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2».*

3.56

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca, certificata da *impact factor* come definito nel regolamento dei singoli istituti, da emanarsi da parte del Governo in 120 giorni dalla approvazione della presente legge».*

3.57

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca, certificata da *impact factor* come definito nel regolamento dei singoli istituti, da emanarsi da parte del Governo in 90 giorni dalla approvazione della presente legge».*

3.58

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca, certificata da *impact factor* come definito nel regolamento dei singoli istituti, da emanarsi da parte del Governo in 75 giorni dalla approvazione della presente legge».*

3.59

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca, certificata da *impact factor* come definito nel regolamento dei singoli istituti, da emanarsi da parte del Governo in 60 giorni dalla approvazione della presente legge».*

3.60

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 1».*

3.61

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 3».*

3.62

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2.5».*

3.63

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2».*

3.64

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 1».*

3.65

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 3».*

3.66

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico e tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ri-

cerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 2.5».

3.67

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2».

3.68

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 1».

3.69

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 3».

3.70

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2.5».

3.71

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2».

3.72

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale medico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 1».

3.73

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 3».

3.74

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2.5».

3.75

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come

documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali *con impact factor* superiore a 2».

3.76

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno cinque pubblicazioni su riviste internazionali *con impact factor* superiore a 1».

3.77

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali *con impact factor* superiore a 3».

3.78

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali *con impact factor* superiore a 2.5».

3.79

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali *con impact factor* superiore a 2».

3.80

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno quattro pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 1».

3.81

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 3».

3.82

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2.5».

3.83

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come documentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor superiore a 2».

3.84

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come do-

cumentato da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali con *impact factor* superiore a 1».

3.85

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico assunto dovrà avere documentata esperienza di ricerca con *impact factor* minimo di 15».*

3.86

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico assunto dovrà avere documentata esperienza di ricerca con *impact factor* minimo di 30».*

3.87

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico assunto dovrà avere documentata esperienza di ricerca con *impact factor* minimo di 25».*

3.88

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale medico assunto dovrà avere documentata esperienza di ricerca con *impact factor* minimo di 20».*

3.89

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come certificato da *impact factor* minimo di 15».*

3.90

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico dovrà possedere documentata esperienza di ricerca come certificato da *impact factor* minimo di 10».*

3.91

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifica competenza nell'area di ricerca cui afferisce come dimostrato da un *citation index* non inferiore a 40 citazioni».*

3.92

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifica competenza nell'area di ricerca cui afferisce come dimostrato da un *citation index* non inferiore a 30 citazioni».*

3.93

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifica competenza nell'area di ricerca cui afferisce come dimostrato da un *citation index* non inferiore a 20 citazioni».*

3.94

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifica competenza nell'area di ricerca cui afferisce come dimostrato da un *citation index* non inferiore a 10 citazioni».*

3.95

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico laureato non medico dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca, come attestato da un *citation index* non inferiore a 20 citazioni».*

3.96

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico laureato non medico dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca, come attestato da un *citation index* non inferiore a 15 citazioni».*

3.97

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico laureato non medico dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca, come attestato da un *citation index* non inferiore a 10 citazioni».*

3.98

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico laureato non medico dovrà dimostrare specifiche competenze

nel campo della ricerca, come attestato da un *citation index* non inferiore a 5 citazioni».

3.99

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale tecnico laureato medico e tecnico dovrà dimostrare documentate capacità di ricerca come dimostrato da valori soglia di *impact factor* e *citation index* e padronanza della lingua inglese, secondo norme da emanarsi entro 150 giorni dall'approvazione della presente legge».*

3.100

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato medico e tecnico dovrà dimostrare documentate capacità di ricerca come dimostrato da valori soglia di *impact factor* e *citation index* e padronanza della lingua inglese, secondo norme da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge».*

3.101

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato medico e tecnico dovrà dimostrare documentate capacità di ricerca come dimostrato da valori soglia di *impact factor* e *citation index* e padronanza della lingua inglese, secondo norme da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».*

3.102

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato medico e tecnico dovrà dimostrare documentate capacità di ricerca come dimostrato da valori soglia di *impact factor* e *citation index* e*

padronanza della lingua inglese, secondo norme da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.103

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca che verranno valutate in base all'impact factor e al citation index secondo norme specifiche in regolamento che dovrà essere approvato entro 150 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.104

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca che verranno valutate in base all'impact factor e al citation index secondo norme specifiche in regolamento che dovrà essere approvato entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.105

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Nella valutazione del personale verrà dato tuttavia particolare peso alla esperienza specifica di ricerca, misurata come da regolamento che il Governo impegna a produrre in 120 giorni dall'emanazione della presente legge».

3.106

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Nella valutazione del personale verrà dato tuttavia particolare peso alla esperienza specifica di ricerca, misurata come da regolamento che il Go-

verno impegna a produrre in 100 giorni dall'emanazione della presente legge».

3.107

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Nella valutazione del personale verrà dato tuttavia particolare peso alla esperienza specifica di ricerca, misurata come da regolamento che il Governo impegna a produrre in 90 giorni dall'emanazione della presente legge».

3.108

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale laureato dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca che verranno valutate in base all'*impact factor* e al *citation index* secondo norme specifiche in regolamento che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.109

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale da assumersi dovrà dimostrare specifiche competenze nel campo della ricerca e dimostrare ottima padronanza della lingua inglese attestata da apposito esame aggiuntivo regolamentato da norme da emanarsi entro 150 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.110

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale da assumersi dovrà dimostrare specifiche conoscenze ed attitudini nel campo della ricerca e dimostrare ottima padronanza della lingua inglese

attestata da apposito esame aggiuntivo regolamentato da norme da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.111

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale da assumersi dovrà dimostrare specifiche conoscenze ed attitudini nel campo della ricerca e dimostrare ottima padronanza della lingua inglese attestata da apposito esame aggiuntivo regolamentato da norme da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.112

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il personale da assumersi dovrà dimostrare specifiche conoscenze ed attitudini nel campo della ricerca e dimostrare ottima padronanza della lingua inglese attestata da apposito esame aggiuntivo regolamentato da norme da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.113

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «, e successive modificazioni» inserire il seguente periodo: «Il personale da assumersi dovrà dimostrare specifiche conoscenze ed attitudini nel campo della ricerca e dimostrare ottima padronanza della lingua inglese».

3.114

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ogni istituto, tenuto conto delle peculiarità della propria ricerca e delle proprie esigenze specifiche, dovrà introdurre nel proprio regolamento specifiche norme per la valutazione della capacità di ricerca del personale laureato

da assumere, da approvarsi da parte del Ministero entro 150 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.114

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ogni istituto, tenuto conto delle peculiarità della propria ricerca e delle proprie esigenze specifiche, dovrà introdurre nel proprio regolamento specifiche norme per la valutazione della capacità di ricerca del personale laureato da assumere, da approvarsi da parte del Ministero entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.116

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ogni istituto, tenuto conto delle peculiarità della propria ricerca e delle proprie esigenze specifiche, dovrà introdurre nel proprio regolamento specifiche norme per la valutazione della capacità di ricerca del personale laureato da assumere, da approvarsi da parte del Ministero entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.117

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ogni istituto, tenuto conto delle peculiarità della propria ricerca e delle proprie esigenze specifiche, dovrà introdurre nel proprio regolamento specifiche norme per la valutazione della capacità di ricerca del personale laureato da assumere, da approvarsi da parte del Ministero entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.118

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «sperimentale e gestionale è soggetto», sostituire il restante periodo con le seguenti: «a tratta-

mento giuridico ed economico differenziato, a seconda delle capacità dimostrate nella ricerca, da definirsi con apposito regolamento da emanarsi in 150 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.119

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «sperimentale e gestionale è soggetto», sostituire il restante periodo con le seguenti: «a trattamento giuridico ed economico differenziato, a seconda delle capacità dimostrate nella ricerca, da definirsi con apposito regolamento da emanarsi in 120 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.120

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «sperimentale e gestionale è soggetto», sostituire il restante periodo con le seguenti: «a trattamento giuridico ed economico differenziato, a seconda delle capacità dimostrate nella ricerca, da definirsi con apposito regolamento da emanarsi in 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.121

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «sperimentale e gestionale è soggetto», sostituire il restante periodo con le seguenti: «a trattamento giuridico ed economico differenziato, a seconda delle capacità dimostrate nella ricerca, da definirsi con apposito regolamento da emanarsi in 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

3.122

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «gestionale è soggetto», inserire le seguenti: «al medesimo» e dopo le parole: «trattamento giuri-

dico» *sostituire le parole: «ed economico» con le seguenti: «e differente trattamento economico».*

3.123

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, al terzo periodo, sostituire le parole: «soggetto allo stesso trattamento giuridico» con le seguenti: «soggetto al medesimo trattamento giuridico».

3.124

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «in sede di contrattazione collettiva nazionale» inserire le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

3.125

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: «tramite un apposito protocollo aggiuntivo».

3.126

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: «tramite un apposito protocollo aggiuntivo» le seguenti parole: «da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della seguente legge».

3.127

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo aggiungere dopo le parole: «tramite un apposito protocollo aggiuntivo» le seguenti: «da emanarsi entro 100 giorni dall'approvazione della seguente legge».

3.128

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo aggiungere dopo le parole: «tramite un apposito protocollo aggiuntivo» le seguenti: «da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della seguente legge».

3.129

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo aggiungere dopo le parole: «tramite un apposito protocollo aggiuntivo» le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della seguente legge».

3.130

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, ultimo periodo aggiungere dopo le parole: «destinate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro» le seguenti: «, sentite la Conferenza Stato-Regioni».

3.131

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, sopprimere, all'ultimo periodo, le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro relativo al comparto sanità».

3.132

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Governo, in accordo con le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per il contratto di tipo privato per i dirigenti degli istituti di diritto pubblico e privato tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica».

Art. 4.**4.1**

MANARA

*Il comma 4 è abrogato.***4.2**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4 sostituire le parole: «assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale di ruolo» con le seguenti: «provvedono al trasferimento del personale».

4.3

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 4, dopo le parole: «di Bolzano», sostituire le parole da: «assegnano» sino a: «di ruolo» con le seguenti: «provvedono al trasferimento del personale».

4.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, dopo le parole: «, nel rispetto dei rapporti in essere,» inserire le seguenti: «e in rispetto alla graduatoria di merito» e conseguen-

temente sopprimere le parole da: «ai sensi del comma 3» fino alla fine del comma.

4.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nel rispetto dei rapporti in essere,».

4.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «assegnano» inserire le seguenti: «, nell'ambito di un piano di ristrutturazione preciso e definito in norme da emanarsi in 120 giorni dalla sospensione del riconoscimento».

4.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «assegnano» inserire le seguenti: «, nell'ambito di un piano di ristrutturazione preciso e definito in norme da emanarsi in 90 giorni dalla sospensione del riconoscimento».

4.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «assegnano» inserire le seguenti: «, nell'ambito di un piano di ristrutturazione preciso e definito in norme da emanarsi in 60 giorni dalla sospensione del riconoscimento».

4.9

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «assegnano» inserire le seguenti: «, nell'ambito di un piano di ristrutturazione preciso e definito in norme da emanarsi in 30 giorni dalla sospensione del riconoscimento».

4.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «il personale di ruolo» inserire la seguente parola: «medico».

4.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «il personale di ruolo» aggiungere le seguenti: «, esclusivamente dedicato alla ricerca».

4.12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sostituire le parole: «alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definite. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni».

4.13

SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 4, dopo le parole: «comma 3,» sostituire le parole da: «alle» sino alla fine del comma con le seguenti: «presso le aziende, sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definite. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca bio-

medica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni».

4.14

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «il personale di ruolo» aggiungere le seguenti: «medico» e sopprimere le parole: «, alle aziende unità sanitarie locali»..

4.15

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «alle aziende unità sanitarie locali inserire le seguenti parole: «, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo» e, dopo le parole: «o alle aziende ospedaliere» inserire le parole: «, per quanto riguarda il personale medico».

4.16

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «e, solo in mancanza, in soprannumero ad esaurimento» e sostituirle con le seguenti: «. In mancanza, il personale medico in soprannumero verrà mantenuto negli istituti di origine».

4.17

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «il 20 per cento dei».

4.18

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «il 30 per cento dei».

4.19

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «il 40 per cento dei».

4.20

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «il 50 per cento dei».

4.21

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «coprendo tutti i posti vacanti nelle piante organiche,» aggiungere le seguenti parole: «, in proporzione concreta dalla regione e dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale o all'Azienda ospedaliera accettante».

4.22

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «coprendo tutti i posti vacanti nelle piante organiche,» aggiungere le seguenti parole: «, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale».

4.23

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» le parole: «medico e tecnico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da impact factor non inferiore a 25 o citation index non inferiore a 40».

4.24

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» le parole: «medico e tecnico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da impact factor non inferiore a 20 o citation index non inferiore a 30».

4.25

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» le parole: «medico e tecnico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da impact factor non inferiore a 15 o citation index non inferiore a 20».

4.26

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» le parole: «medico e tecnico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da impact factor non inferiore a 10 o citation index non inferiore a 10».

4.27

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «previo assenso delle stesse,» aggiungere le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale ha espletato la propria attività».

4.28

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» la parola: «medico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da *impact factor* non inferiore a 25 o *citation index* non inferiore a 40».*

4.29

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» la parola: «medico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da *impact factor* non inferiore a 20 o *citation index* non inferiore a 30».*

4.30

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» la parola: «medico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da *impact factor* non inferiore a 15 o *citation index* non inferiore a 20».*

4.31

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, ultimo periodo inserire tra le parole: «Il personale» e: «dipendente» la parola: «medico» e alla fine delle parole: «previo assenso delle stesse,» le parole: «tenuto conto delle aree di ricerca in cui il personale stesso ha espletato la propria attività, attestata da impact factor non inferiore a 10 o citation index non inferiore a 10».

4.32

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, in fine sopprimere le seguenti parole: «e previo assenso delle stesse».

4.33

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, inserire, dopo l'ultimo periodo, il seguente periodo: «Le università, ai fini della didattica, possono stipulare convenzioni con gli istituti di ricerca biomedica».

4.34

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La prestazione sanitaria degli istituti di ricerca biomedica deve avere una valorizzazione pari a tre volte i ROD (Riuniti Ordini Diagnostici) clinici normalmente utilizzati».

4.35

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La prestazione sanitaria degli istituti di ricerca biomedica deve avere una valorizzazione pari a due volte i ROD (Riuniti Ordini Diagnostici) clinici normalmente utilizzati».

4.36

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La prestazione sanitaria degli istituti di ricerca biomedica deve avere una valorizzazione pari a 0.50 volte in più di quanto previsto dai ROD (Riuniti Ordini Diagnostici) corrispondenti».

4.37

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai ricercatori che abbiano compiuto il loro programma di ricerca è garantita una gratifica annuale pari all'1 per cento della loro retribuzione annuale».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

501^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Bordon.**La seduta inizia alle ore 15,10.**CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente GIOVANELLI avverte che alle ore 16 di oggi si riunirà l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di fare il punto sull'attività della Commissione, nell'imminenza della fine della legislatura.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il ministro Bordon risponde innanzitutto all'interrogazione 3-04263, presentata dai senatori Specchia e Maggi, concernente l'uso dell'Orimulsion per l'alimentazione delle centrali termoelettriche, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo in questione abbia costituito l'occasione per fare, ancora una volta, il punto su una situazione che appare purtroppo caratterizzata da diffuse irregolarità. È stata approfondita, inoltre, la questione dell'area ad elevato rischio ambientale di Brindisi, specie per quanto riguarda le due centrali termoelettriche dell'ENEL di Brindisi Nord e Brindisi Sud.

A tale ultimo riguardo, il Ministro fa presente di aver attivato proprio oggi le procedure per la convocazione di una Conferenza dei servizi che si terrà il prossimo 16 marzo, Conferenza in occasione della quale si potrà

fare il punto su una situazione caratterizzata dalla possibilità per un gruppo della centrale ENEL di Brindisi Nord di utilizzare carbone. In occasione della suddetta Conferenza si proporrà di tornare ai limiti di emissione già previsti dall'accordo di programma, senza che la riduzione della quantità totale di emissioni della centrale di Brindisi Nord possa comportare in alcun modo incrementi di emissioni per la centrale di Brindisi Sud.

Ad ogni modo, la questione dell'utilizzazione dell'Orimulsion – che in sé ha un carico inquinante inferiore al carbone ma superiore all'olio combustibile – è attentamente seguita dal Ministero dell'ambiente, il quale non mancherà anche in futuro di vigilare affinché venga costantemente rispettata la legge, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Il ministro BORDON risponde poi all'interrogazione 3-04144, presentata anch'essa dai senatori Specchia e Maggi e concernente la situazione dell'area del Petrolchimico di Brindisi, facendo presente che il piano di risanamento ambientale ha imposto agli stabilimenti Enichem e EVC la realizzazione di alcuni progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni, alla bonifica di discariche presenti nell'area di pertinenza degli stabilimenti, nonché all'eliminazione di manufatti contenenti amianto. I progetti di competenza dell'Enichem sono in fase di completamento, mentre quelli di competenza EVC sono stati annullati a seguito della chiusura degli impianti di produzione. Con ordinanza 4 agosto 2000 il presidente della regione Puglia, nominato commissario, è stato delegato al completamento del piano di risanamento dell'area di Brindisi. Spetta dunque al presidente della regione la competenza primaria per accelerare gli interventi previsti dal piano di risanamento.

Il Ministro fa quindi presente di essersi recato a Brindisi per prendere atto di persona della situazione e di aver successivamente incontrato le autorità locali e promosso la creazione di un gruppo di lavoro tecnico incaricato di effettuare una prima relazione sui possibili interventi per migliorare le condizioni ambientali dell'area. Con la regione e le altre amministrazioni territoriali interessate è stata infine avviata la costituzione di un tavolo tecnico incaricato di affrontare in modo sinergico il problema del risanamento dell'area.

Il senatore SPECCHIA ringrazia il ministro Bordon per l'ampia risposta fornita alle due interrogazioni e coglie l'occasione per ribadire l'esigenza che non vengano in alcun caso superati i limiti di emissione a seguito dell'utilizzo di Orimulsion. A tale riguardo, come sottolineato nell'interrogazione 3-04263, è necessaria la massima trasparenza e quindi la preventiva informazione dei cittadini sulle intenzioni dell'ENEL. Inoltre, non bisogna dimenticare che la prossima attivazione del metanodotto renderà disponibile il gas metano anche a Brindisi Sud, il che dovrebbe far venir meno la necessità di ricorrere all'Orimulsion. È comunque auspicabile che la prossima Conferenza dei servizi preannunciata dal ministro Bordon possa costituire l'occasione per l'indicazione di limiti congrui e tempi certi.

Per quanto concerne l'interrogazione 3-04144, il senatore Specchia auspica che si passi finalmente dalla fase dell'accertamento delle responsabilità a quella attiva degli interventi di bonifica. A tal fine è sicuramente necessario il coinvolgimento anche della regione Puglia, con la speranza che si possa disporre delle necessarie risorse finanziarie.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiuse le procedure informative.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

Intervengono il professor Enzo CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dottori Giuseppe SANGIORGI, Paola MANACORDA ed Alfredo MEOCCI, Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, svolge una relazione riferita agli orientamenti ed ai possibili contenuti dei provvedimenti di disciplina della programmazione radiotelevisiva nella prossima campagna elettorale, che saranno esaminati dalla Commissione e dall'Autorità ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Sul

medesimo tema svolge altresì una relazione il commissario Giuseppe SANGIORGI. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Sergio RONGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com), il senatore Francesco BOSI (CCD).

Replicano, con più interventi, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, ed il commissario Giuseppe SANGIORGI. Interviene altresì il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, il quale dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,45.

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di iniziare la seduta pubblica avvertendo che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame congiunto e votazione della Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia ed in Europa (rel.: on. Mantovano) e della Relazione conclusiva (rel.: on. Lumia)

Dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, il deputato Alfredo MANTOVANO (AN), relatore sulla Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia ed in Europa, illustra le modifiche da lui apportate al testo della Relazione anche a seguito della discussione tenutasi nelle precedenti sedute.

Prendono quindi la parola per svolgere le dichiarazioni di voto, con un unico intervento, sulle due Relazioni in titolo, il senatore Roberto CENTARO (FI), il deputato Sebastiano NERI (AN), il deputato Mario

BORGHEZIO (LNP), il senatore Rosario PETTINATO (Verdi), il senatore Francesco D'ONOFRIO (CCD), il deputato Nicola VENDOLA (Misto RC-PRO), il senatore Michele FIGURELLI (DS), il deputato Giuseppe SCOZZARI (PD-U) e il deputato Filippo MANCUSO (FI).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver svolto un breve intervento, constatata la presenza del numero legale, pone in votazione la Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia ed in Europa.

(La Commissione approva).

La Commissione dà mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver rivolto un ringraziamento agli Uffici di segreteria e a tutti i consulenti della Commissione per l'attività svolta a supporto dei lavori della Commissione stessa, constatata la presenza del numero legale, pone in votazione la Relazione conclusiva.

(La Commissione approva).

La Commissione dà mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo.

Esame di proposte del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver illustrato alcune proposte avanzate in tema di desegretazione e declassificazione di atti dal Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti, constatata la presenza del numero legale, pone in votazione il testo delle proposte che sarà allegato al resoconto stenografico della seduta.

(La Commissione approva).

Deliberazione sui criteri di pubblicazione di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, ricordando che si tratta di un atto organizzativo indispensabile a conclusione dei lavori della Commissione la cui adozione è prescritta dal Regolamento interno della Com-

missione stessa, dà lettura del testo della deliberazione sui criteri di pubblicazione di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione:

«La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

b) i resoconti stenografici, ove siano stati redatti, delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei comitati con la partecipazione di soggetti esterni, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

c) i resoconti stenografici delle riunioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

d) i documenti richiesti dalla Commissione entro la data dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata dall'autorità predetta entro 30 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine dalla Commissione e comunque entro e non oltre il termine di cessazione dell'attività della Commissione stessa;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso a settori di indagini condotte dalla Commissione.

La Commissione stabilisce altresì di rendere pubbliche le registrazioni su nastro magnetico delle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Comitati alle quali abbiano partecipato soggetti esterni di cui non sia stato redatto resoconto stenografico, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato.

La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere a), b) e c), nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo, e delle registrazioni su nastro ma-

gnetico, di cui al capoverso precedente, sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza resteranno assoggettati a tale regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (e cioè dal giorno antecedente a quello della prima riunione delle Camere della XIV legislatura), fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

La Commissione stabilisce che gli uffici di segreteria diano corso alla presente deliberazione curando la informatizzazione degli atti anche in vista dell'eventuale pubblicazione. A tal fine, gli uffici potranno richiedere ulteriore copia su supporto magnetico elettronico degli atti acquisiti ai soggetti che li hanno trasmessi.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti segreti.

La Commissione stabilisce che gli uffici provvedano, altresì, in forza di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, della legge 1° ottobre 1996, n.509, a completare anche l'attività di informatizzazione della documentazione acquisita e prodotta dalle Commissioni precedenti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione stabilisce che siano in ogni caso pubblicati a stampa, in appositi fascicoli, i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa e le relazioni al Parlamento.

Agli uffici di segreteria resta, altresì, affidato il compito della custodia degli atti e documenti depositati nell'archivio della Commissione fino alla informatizzazione degli stessi ed eventualmente alla pubblicazione degli stessi.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella XIV legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per il completamento di quanto stabilito nella presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti dott. Gianfranco Donadio, dott. Antonio Maruccia e dott. Sebastiano Ardita, magistrati, nonché del dottor Vincenzo Cicone e del capitano a riposo dei Carabinieri Giuseppe De Bonis e del tenente a riposo della Guardia di finanza Carmelo Pizzurro.

La Commissione raccomanda, infine, che per il futuro l'accesso al proprio archivio, per la parte resa pubblica, sia garantito a tutti nelle stesse forme e con la stessa ampiezza assicurate dalla Commissione nel corso dei suoi lavori. Auspica anche che sia valutata la possibilità di un riversamento dell'archivio informatizzato, sempre per la parte resa pubblica, nelle banche dati nonché nei siti *internet* delle Camere».

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, constatata la presenza del numero legale, pone in votazione il testo della deliberazione sui criteri di pubblicazioni di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

(La Commissione approva)

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONE

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, prof.ssa Maria Teresa Salvemini, in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante il riordino della Cassa depositi e prestiti

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Direttore generale Maria Teresa SALVEMINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il deputato Raffaele MAROTTA (FI) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replica il Direttore generale Maria Teresa SALVEMINI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 28 febbraio 2001.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di parere già depositata, che pone pertanto in votazione.

La Commissione approva (*allegato*).

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa;

considerato che l'articolo 52, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede l'immediato trasferimento di tutte le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, in deroga al comma 1 dello stesso articolo;

considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre, del 14 settembre e del 22 dicembre 2000 recanti rispettivamente l'individuazione, i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali e i criteri di ripartizione e la ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa;

considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento alle quindici regioni a statuto ordinario dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, per la parte relativa alla polizia amministrativa;

preso atto del parere favorevole reso in data 1° febbraio 2001 dalla Conferenza unificata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

229^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(5029) *Misure contro il traffico di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Albanese ed altri
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Dopo che il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, ha illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, prende la parola il senatore PASTORE, che rileva, all'articolo 1, l'inopportunità di prevedere una sanzione di eguale entità per le fattispecie della riduzione in schiavitù e riduzione in servitù che hanno una diversa gravità.

Il presidente ANDREOLLI propone quindi la formulazione di un parere favorevole integrato dall'osservazione illustrata dal senatore Pastore.

La Sottocommissione conviene.

(5030) *Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica*, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo e propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(3833-B) *Disposizioni in campo ambientale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE segnala l'inopportunità di modificare la storica denominazione «Parco nazionale dell'Abruzzo», anche al fine di evitare inutili confusioni.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo, integrata dall'osservazione del senatore Pastore.

La seduta termina alle ore 14,35.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

322^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede modifiche alla normativa sul contrabbando dei tabacchi lavorati. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe verificare le eventuali implicazioni finanziarie delle seguenti disposizioni: articolo 1 (articolo 301-*bis*, capoverso 3), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la rottamazione dei beni sequestrati in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; articolo 1 (articolo 301-*bis*, capoverso 5), che prevede la corresponsione di una indennità nel caso di dissequestro dei beni; articolo 1 (articolo 301-*bis*, capoverso 7), in base al quale le spese di custodia e trasporto delle cose sequestrate non vengono più dedotte (come previsto a legislazione vigente) dalle somme riscosse a titolo di sanzioni; articolo 3, che prevede la distruzione del tabacco sequestrato.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI, pur rilevando che sul provvedimento non è stata redatta la relazione tecnica e che le valutazioni trasmesse dalle

amministrazioni competenti risultano in alcuni casi non omogenee, fa presente che dal disegno di legge derivano risparmi adeguati a garantire la compensazione degli eventuali maggiori oneri. Dichiarò di non avere osservazioni sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 879)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 4ª)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 298 del 2000, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento risulta connesso con lo schema di decreto legislativo n. 880, recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 334 del 2000, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo della Polizia di Stato. Sulla base infatti dell'articolo 32, comma 1, del citato decreto legislativo n. 298, alla data di entrata in vigore del provvedimento di reinquadramento del personale direttivo della Polizia di Stato sarebbe scattata l'equiparazione tra gradi e qualifiche degli ufficiali dei Carabinieri e quelli dei funzionari delle altre Forze di polizia.

Il provvedimento in esame consta di due articoli, che dispongono rispettivamente i nuovi inquadramenti (articolo 1) e l'attribuzione di un emolumento pensionabile (articolo 2): i relativi effetti finanziari sono indicati nella relazione tecnica e la copertura è a valere sull'apposita autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge finanziaria per il 2001. La nota di lettura del Servizio del bilancio segnala che la quantificazione degli oneri è dimensionata sull'organico di fatto e non tiene conto dell'incremento di oneri che la nuova disciplina comporterebbe in caso di aumento delle unità di personale in servizio sulla base dell'organico di diritto.

Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che gli oneri sono stati quantificati tenendo conto del numero effettivo degli ufficiali nei gradi interessati e nell'ipotesi che rimanga stabile la rispettiva base d'alimentazione; a decorrere dal 2003, cesseranno gli arruolamenti straordinari di sottotenenti e gli eventuali incrementi degli effettivi saranno compensati dai connessi risparmi che si registreranno, come del resto indicato nella relazione tecnica. Rileva, infine, che le operazioni di reclutamento sono regolate in base ai meccanismi di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, in coerenza con i recenti provvedimenti di riduzione delle piante organiche.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole, nel presupposto che le operazioni di reclutamento sono regolate in base ai meccanismi di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 880)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1^a e 4^a)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 334 del 2000, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo della Polizia di Stato, con copertura a valere sull'apposita autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge finanziaria per il 2001. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 22-*bis*, introdotto dall'articolo 1, nel disporre i nuovi inquadramenti nelle qualifiche di vice questore aggiunto e di commissario capo, indica come modalità di compensazione dell'onere la riduzione di un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari. Al riguardo, occorre valutare la congruità di tale compensazione, anche tenuto conto della sfasatura temporale che si verificherebbe tra onere e copertura. Sempre con riguardo all'articolo 1, occorrerebbe un chiarimento sugli effetti finanziari delle promozioni a ruolo aperto previste nell'articolo 22-*ter*: al riguardo, non è chiaro se i relativi effetti siano scontati nella relazione tecnica, che non distingue tra gli effetti degli inquadramenti e quelli delle promozioni che conseguiranno nel futuro dai nuovi inquadramenti. Le stesse considerazioni valgono per le promozioni a ruolo aperto di cui agli articoli 37-*ter* (introdotto dall'articolo 3 con riferimento al personale dei ruoli tecnici) e 53-*ter* (introdotto dall'articolo 4 relativamente al personale medico).

Si segnala quindi l'articolo 2, che introduce l'articolo 28-*bis* in materia di collocamento in disponibilità a domanda: al riguardo il comma 3 stabilisce il principio dell'invarianza della spesa, che sarebbe assicurato dalla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nel pubblico impiego. Anche con riferimento a tale modalità di compensazione, occorrerebbe approfondire l'effettiva possibilità di garantire la neutralità finanziaria. Con riguardo infine all'articolo 8, segnala: la lettera *f*), capoverso 1-*bis*, che sembra determinare l'attribuzione della qualifica di commissario ai vincitori del concorso anche prima dell'esame finale e durante la frequenza del corso; la lettera *n*), capoverso 1-*bis*, che sembra estendere la portata delle disposizioni agevolative in materia di collocamento a riposo del personale in servizio; la lettera *p*), che analogamente a quanto previsto dalla lettera *f*) sembra comportare un anticipo dell'attribuzione della qualifica di direttore tecnico ai relativi vincitori di concorso; la lettera *v*) che estende anche al personale medico le disposizioni sul collocamento in disponibilità a domanda.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel replicare alle osservazioni del relatore, fa presente che il comma 4 dell'articolo 22-*bis* prevede che, a compensazione dell'eventuale maggior onere, sia reso indisponibile un numero di posti nella qualifica iniziale dei commissari: al riguardo, ritiene che possa essere suggerito che la riduzione sia effettuata contestualmente, al fine di evitare sfasature temporali. In relazione alle promozioni a ruolo aperto, precisa che gli effetti finanziari sono integralmente scontati nella relazione tecnica; per ciò che concerne le osservazioni relative all'articolo 8, rileva che le lettere *f*) e *p*) comportano mere modifiche definitorie, senza connessi oneri a carico del bilancio dello Stato, che la previsione di cui alla lettera *n*) risulta di limitata entità, riguardando esclusivamente quattro dirigenti, che le disposizioni di cui alla lettera *v*) conseguono dall'applicazione del decreto legislativo n. 334 del 2000; al riguardo, occorre valutare l'opportunità dell'inserimento di una clausola di assenza di oneri finanziari.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (n. 856)

(Osservazioni alla 3^a Commissione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero degli affari esteri. Segnala che l'articolo 10 specifica che dall'attuazione del regolamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre inoltre acquisire dal Tesoro conferma della verifica della relazione tecnica allegata al regolamento in esame. In particolare, poi, occorrerebbe chiarire se la fissazione del numero delle unità di personale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, pari a 120 unità, con esclusione delle segreterie dei Sottosegretari) e le disposizioni relative al trattamento economico (articolo 7) risultino coerenti con la condizione di neutralità finanziaria; analogamente occorre valutare il criterio di invarianza alla luce di quanto disposto in relazione al servizio di controllo interno (articolo 4).

Il sottosegretario SOLAROLI, nel richiamare la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato dettata dall'articolo 10 del regolamento, fa presente che il contingente di personale ivi previsto (pari a 120 unità) risulta inferiore rispetto a quello attuale (pari a 148 unità). Circa poi la prevedibile maggiore spesa derivante dalla istituzione della struttura del servizio di controllo interno, osserva che presso l'Amministrazione già opera un organismo collegiale analogo, per cui non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(5009) *Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(5030) *Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore dei Paesi dell'area balcanica, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 4 (comma 3) e 5 (comma 4), che consentono l'assunzione di personale (la cui remunerazione viene demandata ad un decreto del Ministro) e la cui copertura non viene configurata come tetto di spesa.

Segnala poi gli articoli 4 (comma 2, ultimo periodo) e 5 (comma 1, ultimo periodo) che prevedono il mantenimento di risorse in bilancio. Occorre inoltre valutare se le finalità previste per il fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, siano finanziabili con risorse in conto capitale senza comportare una dequalificazione della spesa e confermare la sussistenza delle risorse richiamate nell'articolo 4, comma 1.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che gli oneri associati agli articoli 4 (comma 3) e 5 (comma 4) risultano limitati all'entità delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa. Con riferimento alle disposizioni che prevedono il mantenimento di risorse in bilancio, osserva che il fondo ivi richiamato si configura come un fondo di rotazione. Dopo aver precisato che l'utilizzo di risorse in conto capitale per l'alimentazione del suddetto fondo non comporta una dequalificazione della spesa, conferma la sussistenza delle disponibilità finanziarie richiamate nell'articolo 4, comma 1.

Il senatore AZZOLLINI evidenzia che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo relativamente al fondo di cui all'articolo 3, comma 1, non risultano esaustivi: in particolare, occorre escludere che il suddetto fondo si configuri come una gestione fuori bilancio.

Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha confermato che il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, non rappresenta una gestione fuori bilancio, la Sottocommissione – su proposta del relatore – esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 886)

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale, in attuazione della legge-delega n. 331 del 2000. Per quanto di competenza, segnala che la disciplina degli organici nel periodo transitorio, con riguardo sia alle dotazioni complessive (articolo 2) che alla distribuzione tra le varie categorie di personale (articoli 3-5) che alla gestione delle eccedenze anche mediante ricorso all'istituto dell'ausiliaria (articolo 6), è demandata in misura rilevante a successivi provvedimenti amministrativi, rispetto ai quali l'unico vincolo è costituito dal limite delle risorse finanziarie autorizzate con la legge-delega. Al riguardo, la relazione tecnica prospetta un'ipotesi di attuazione della normativa coerente con tale vincolo, ma i margini di flessibilità demandati all'Amministrazione risultano significativamente ampi. D'altro canto, l'armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali (articolo 28) sembra suscettibile di avere immediati effetti finanziari, per cui occorre valutare l'opportunità di specificare che per il rispetto del vincolo finanziario la parte della riforma rinviata all'attuazione amministrativa deve tenere conto di tali disposizioni.

Segnala, quindi, tra le singole disposizioni dello schema: l'articolo 8 (comma 3, ultimo periodo, e comma 4), che prevede rimborsi e agevolazioni nel campo dei trasporti (in relazione ai quali occorrerebbe specificare l'invarianza di oneri per il bilancio dello Stato); l'articolo 21 (comma 3), in relazione al quale appare necessario coordinare il rinvio alla legge di bilancio con i meccanismi di determinazione dei contingenti individuati nelle altre disposizioni; l'articolo 23 (comma 9), che estende agli allievi ufficiali il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie; l'articolo 25 (comma 8), che prevede per gli ufficiali di complemento che siano dipendenti pubblici il mantenimento, in aggiunta alle competenze spettanti in quanto ufficiali, del trattamento economico già in godimento.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che la parte della riforma rinviata all'attuazione amministrativa risulta vincolata dal limite costituito dalle risorse finanziarie autorizzate con la legge-delega, si sofferma sugli specifici rilievi formulati dal relatore. Con riferimento all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, fa presente che gli oneri relativi ai rimborsi dei titoli di viaggio risultano già quantificati nell'allegato 11 della relazione tecnica, mentre il richiamo alle ulteriori agevolazioni costituisce una mera ripetizione del dettato della legge-delega. Riguardo all'articolo 21, comma 3, sottolinea che il rinvio alla legge di bilancio per la determinazione del numero massimo annuale degli ufficiali di complemento da ammettere alle rafferme non rappresenta un'innovazione rispetto alla legislazione vigente dal punto di vista degli oneri finanziari e risulta coerente con la scelta effettuata dalla legge-delega di mantenere una flessibilità dello strumento militare nell'attuazione della riforma. Riguardo all'articolo 23, comma 9, sottolinea che la disposizione è giustificata dalla prevista soppressione della coscrizione obbligatoria e dell'ufficiale di complemento in servizio di prima nomina, che rende necessario regolamentare il trattamento economico della nuova figura di «allievo ufficiale ausiliario». In merito infine all'articolo 25, comma 8, fa presente che la norma non introduce alcuna innovazione al quadro normativo in vigore.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, nel presupposto che l'attuazione della riforma demandata a provvedimenti amministrativi avvenga entro i limiti finanziari stabiliti con la legge-delega n. 331 del 2000.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n.300 del 1999. Per quanto di competenza, segnala che il regolamento contiene numerose disposizioni suscettibili di rilievi finanziari, ma non è corredato tuttavia da relazione tecnica, che risulterebbe necessaria per verificare gli effetti delle innovazioni rispetto alla legislazione vigente: ciò anche alla luce di quanto esplicitamente affermato nella relazione illustrativa dello schema, nella quale si sostiene che esso non si limita ad una mera riorganizzazione del Ministero, ma dà luogo ad una vera e propria costituzione di funzioni, atteso che quelle più importanti che vengono assegnate sarebbero attualmente assenti. Segnala in particolare, nell'ambito del Dipartimento unico nel quale si articola il Ministero, l'istituzione di otto uffici di livello dirigenziale ge-

nerale (articoli da 4 a 12). Vi è poi l'istituzione di due organi collegiali: il Consiglio superiore delle finanze (articolo 14), in relazione al quale le spese derivanti dai compensi dovuti al Presidente e agli esperti (20 unità) che lo compongono sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 7); la Consulta nazionale e i relativi Comitati tributari regionali (articolo 15), anche in relazione ai quali gli oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (si veda il comma 12). L'articolo 16 dispone poi la sopravvivenza di numerosi organi collegiali del Ministero stesso presso le Agenzie recentemente istituite.

In relazione al personale del Ministero, segnala l'articolo 17 (Tabella A), che stabilisce la dotazione organica del Ministero: al riguardo, in assenza di relazione tecnica, non si ha modo di verificare l'invarianza rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che, a seguito della istituzione delle Agenzie, una rilevante quota di personale è stata ad esse trasferita. Le stesse considerazioni valgono anche per l'articolo 21 (Tabella B), che fissa la dotazione organica della Scuola Centrale Tributaria. L'articolo 18 rinvia poi, senza porre alcun vincolo di natura finanziaria, ad un successivo provvedimento amministrativo l'inquadramento definitivo del personale del Ministero, stabilendo altresì che lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 19, che concerne l'inquadramento definitivo dei dirigenti. Con riferimento alla disciplina transitoria stabilita nel Capo IV, segnala che l'articolo 20 prevede la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le unità di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero. In relazione infine agli articoli 22 e 23, segnala che – come rilevato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato – essi dispongono la sopravvivenza rispettivamente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Secit. Al riguardo, non è chiaro se ciò sia coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n.300 del 1999 in ordine al nuovo assetto del Ministero delle finanze. In particolare riguardo all'articolo 22, comma 3, segnala l'aumento del numero dei componenti del Comitato generale per i giochi, con onere posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario D'AMICO richiama la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999 e di conseguenza riferita anche allo schema di regolamento in esame. In relazione alle osservazioni formulate dal relatore, sottolinea che il Consiglio superiore delle finanze, la Consulta nazionale e i Comitati tributari regionali sono organismi già previsti dalla legislazione vigente, evidenziando altresì che il mantenimento degli organi collegiali presso le Agenzie non comporta un incremento di oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione alle dotazioni organiche, illustra la riduzione della dotazione complessiva e delle posizioni dirigenziali, da cui derivano risparmi in grado di compensare gli eventuali maggiori oneri del provvedimento. Dopo aver fatto presente che il mantenimento dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del SECIT non hanno effetti di natura finanziaria, precisa che le disposizioni di cui agli ar-

ticoli 18 e 19 implicano una meccanica trasposizione di situazioni vigenti, senza comportare oneri aggiuntivi: risulterebbe, quindi, ridondante l'inserimento di una clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, tenuto conto della riduzione netta di organico conseguente alla riorganizzazione del Ministero.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (n. 871)

(Osservazioni alla 10ª Commissione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle Attività produttive. Segnala che sia nella relazione generale, che nel parere del Consiglio di Stato viene richiamata una relazione tecnica che non è stata peraltro trasmessa al Parlamento. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 14 la cui formulazione potrebbe non garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, sia in relazione al comma 1 (che prevede l'attivazione di una idonea sede rappresentativa a Milano per l'attività del Ministro, con clausola di assenza di oneri), sia in relazione al comma 2, che prevede che il Forum internazionale per lo sviluppo delle Comunicazioni abbia sede a Palermo. In relazione a tale ultimo aspetto, occorre approfondire se il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni (articolo 9, comma 6) sono organismi già previsti dalla legislazione vigente.

La dotazione organica del nuovo Ministero risulta determinata quale somma di quelle relative ai Ministeri soppressi, compresi i contingenti di personale per l'esercizio di nuove competenze provenienti da altre amministrazioni (articolo 12, commi 1 e 6). La consistenza organica del Ministero del commercio con l'estero viene rimodulata, nel principio dell'invarianza della spesa, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei ministeri (comma 3 del medesimo articolo): rileva che non è possibile verificare il rispetto dell'invarianza della spesa, poiché vengono fornite esclusivamente le dotazioni numeriche, mancando i parametri delle rispettive remunerazioni. Viene altresì prevista la riduzione della dotazione organica come precedentemente definita, in corrispondenza dell'avvio delle Agenzie e del trasferimento ad esse del relativo personale (articolo 12, comma 1) e del trasferimento di funzioni in seguito all'attuazione delle leggi «Bassanini» (articolo 12, comma 4). Segnala, infine, il comma 7 del medesimo articolo che prevede – senza porre alcun vincolo finanziario – processi di omogeneizzazione delle indennità

di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che il regolamento in esame non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sottolinea che, relativamente alle attività previste a Milano e a Palermo, lo schema non prevede l'istituzione di sedi distaccate o nuovi uffici, bensì la stipula di convenzioni non onerose per lo svolgimento di attività presso sedi idonee poste a disposizione gratuitamente. Fa presente quindi che anche il finanziamento degli organismi richiamati dal relatore non comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Si sofferma poi sulle disposizioni concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero, ribadendo il pieno rispetto dei vincoli di invarianza della spesa ed evidenziando che gli oneri di personale associati alla nuova pianta organica risultano contenuti nei limiti di quelli relativi al personale in servizio al 31 dicembre 1997 nei singoli Ministeri e negli uffici le cui competenze sono attribuite al nuovo Ministero delle attività produttive. Con riferimento infine all'articolo 12, comma 7, fa presente che l'esplicito riferimento all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, operato nella suddetta disposizione, assicura la determinazione dei limiti di compatibilità finanziaria, propri degli strumenti contrattuali.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, segnalando la necessità che i processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni, previsti dall'articolo 12, comma 7, siano attuati nei limiti di compatibilità finanziaria propri degli strumenti contrattuali.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872)

(Osservazioni alla 11^a Commissione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, segnala che alla luce delle implicazioni finanziarie delle disposizioni contenute nello schema di Regolamento, occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica: in particolare segnala che l'articolo 9 prevede la riduzione compensativa di alcune unità di personale, al fine di garantire (a seguito dell'istituzione di due dipartimenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 1) il rispetto della neutralità finanziaria. La dotazione organica del nuovo ministero risulta determinata quale somma di quelle relative ai ministeri soppressi (articolo 7,

comma 1); è altresì previsto che essa sia rideterminata in senso riduttivo in conseguenza del trasferimento di funzioni dei decreti «Bassanini» (comma 2); si segnala poi il comma 4 del medesimo articolo, che prevede – senza porre alcun vincolo finanziario – processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione tra il personale proveniente dalle diverse amministrazioni. Segnala, inoltre, l'articolo 6, che demanda a successivi decreti ministeriali l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; in relazione all'articolo 8, infine, rileva che non vi sono disposizioni di unificazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con possibile duplicazione e sovrapposizione di competenze.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel concordare con le osservazioni del relatore, propone di introdurre nell'ambito del comma 4 dell'articolo 7 il vincolo finanziario delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; richiama, infine, il principio dell'invarianza della spesa in relazione agli articoli 6 ed 8.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea la necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, per acquisire ulteriori indicazioni ai fini della verifica della neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Il relatore FERRANTE, dopo aver osservato che le risposte del rappresentante del Tesoro chiariscono gli aspetti di rilievo del provvedimento in esame, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole, segnalando la necessità che i processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni, previsti dall'articolo 7, comma 4, siano attuati nei limiti di compatibilità finanziaria propri degli strumenti contrattuali.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 881)

(Osservazioni alla 11^a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe chiarire se l'articolo 11, comma 1, intende definire – in connessione con quanto previsto dagli articoli 4 (comma 2) e 5 (comma 2) – l'obbligo di ridurre altre posizioni dirigenziali nell'ambito della dotazione organica del Ministero: in tal caso sarebbe più opportuna una formulazione più esplicita.

Occorre, altresì, valutare se il criterio dell'invarianza della spesa (articolo 11, comma 2) possa essere rispettato tenuto conto degli articoli 4 (relativo al servizio di controllo interno), 5 (relativo al contingente di per-

sonale, alla possibilità di utilizzare personale esterno, al numero degli incarichi dirigenziali) e 7 (relativo al trattamento economico, soprattutto in relazione al comma 2). In particolare, rileva che il contingente di personale è fissato in 100 unità ai sensi dell'articolo 5, comma 1 – al netto di quelle assegnate al Servizio di controllo interno e ai Sottosegretari di Stato – a fronte di 119 unità attualmente in servizio: al riguardo, è opportuno acquisire indicazioni sulla inclusione del personale attualmente destinato alle segreterie dei Sottosegretari e al servizio di controllo tra le 119 unità richiamate.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che l'articolo 11, comma 1, è finalizzato a precisare che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 4, comma 2 e dall'articolo 5, comma 2, devono intendersi ricompresi nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti e che pertanto da essi non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, fa presente che il contingente previsto dalla legislazione vigente potrebbe essere superiore alle 100 unità che il provvedimento in esame assegna agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole, nel presupposto che gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 4 (comma 2) e 5 (comma 2) siano compresi nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MARZO 2001

65^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 879).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 880).
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(3^a - Affari esteri, emigrazione)***Mercoledì 7 marzo 2001, ore 14,15***IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (5031) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 7 marzo 2001, ore 14,30***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI. - Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri;*

Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa. Approvato, in prima deliberazione, dal Senato. Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).

- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).
- ANGIUS ed altri. – Scorporo di coalizione. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4996).
- ROTELLI e CONTESTABILE – Modificazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sua integrazione di norme generali sull'attività amministrativa (4988).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo (5010) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali (5022) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003 (n. 861).
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la presentazione del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non privatizzati (n. 867).
- Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera c), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento del piano d'azione *e-government* (n. 891).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 8,30, 15,30 e 20,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa).

- MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati PARRELLI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Misure contro il traffico di persone (5029) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Albanese ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. - Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998

(3594-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'As-

semblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa).

IV. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'atto:

- Petizione n. 861, per l'adozione di un provvedimento legislativo volto a rivedere le vigenti disposizioni in materia di guarentigie dei magistrati.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (5001).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (5009) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica (5030) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (n. 856).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo agli appalti per le pulizie nelle caserme.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139 *bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 886).
 - Schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifica dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante regolamento in materia di attuazione della rappresentanza militare» (n. 864).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione del Segretariato Generale della difesa» (n. 877).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 177).
 - Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2000 (n. 900).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di semplificazione delle procedure di riscrittura nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 902).
 - Schema di regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica concernenti l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 908).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (4677).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MASULLO ed altri. – Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4982).

II. Esame del disegno di legge:

- MANIS ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (4702).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 181).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *d*), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento del progetto *Campus One* (n. 892).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *d*), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica (n. 893).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *g*), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento delle biblioteche e dei centri multimediali di cui al Piano d'Azione per la Società dell'informazione (n. 896).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *h*), della determinazione del Consiglio dei ministri

del 25 gennaio 2001, per il finanziamento delle attività di formazione inerenti le competenze informatiche e tecnologiche del personale docente della scuola (n. 897).

II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (n. 898).
- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (n. 899).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: esame del documento conclusivo.

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla questione della nomina dei componenti, di parte ministeriale, del Consiglio d'amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli» (n. 848).

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (n. 175).

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 180).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2000 (*Doc. LXXXVII*, n. 8).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (n. 871).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *b*), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento della carta di credito formativa (n. 890).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera *e*), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento dello sviluppo delle imprese innovative (n. 894).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche (230).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche (1331).
 - FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche (1525).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici (1861).
- GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche (2016).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici (2587).
- PIZZINATO ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche (4073).
- Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (5006) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Proccacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (5023) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri; Soda e Bracco; Negri ed altri; Bielli; Bielli ed altri; Altea; Caccavari ed altri; Scaltritti ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003 (n. 901).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della

- direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).
 - Schema di decreto interministeriale di individuazione delle attività formative di alta specializzazione (n. 875).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e presidi sanitari (n. 884).
 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, di attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 885).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta (4944).
- Disposizioni in campo ambientale (3833-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 870).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'art. 1, lettera *a*) della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (n. 889).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 182).

AFFARE ASSEGNATO

Modalità di attivazione dell'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze dei vigili del fuoco.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
 - RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
 - Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
 - BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).
 - Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 8,30

- I. Esame dello schema di relazione finale del filone di inchiesta sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università.
 - II. Regime di pubblicità degli atti acquisiti dalla Commissione.
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli (n. 848) (*All'esame, per il parere al Governo, della 9ª Commissione permanente*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Programma della Presidenza svedese dell'Unione europea (1º gennaio - 30 giugno 2001).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:
- (COM (2000) 162 def.) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:
- (COM (2000) 492 def.) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
 - Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
 - Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
 - Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:
- (COM (2000) 324 def. – Vol. III) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di par-

tenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).

- (COM (2000) 324 def. – Vol. II) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).

II. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 471 def.) – Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00) (n. 100).
 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell’adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1) (n. 72).
 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell’adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00) (n. 74).
 - Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all’aggiudicazione di appalti pubblici nell’ambito del mercato interno (doc. 9230/33) (n. 82).
 - (COM (2000) 448 def.) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d’azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add 1 Rev 1) (n. 147).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 14,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni in campo ambientale (Esame S. 3833-B, approvato dalla Camera dei deputati).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali.

Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento:

- Audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, onorevole Bruno Solaroli, e del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici avvocato Antonio Bargone sul riordino dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 7 marzo 2001, ore 14,15

Commissione plenaria:

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, RC, del sottosegretario per le comunicazioni, onorevole Vincenzo Maria Vita, in merito all'attuazione data alla risoluzione 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv e minori, approvata dalla Commissione il 19 luglio 2000.
